

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 16 luglio 2020)

INDICE

BALBONI, FAZZOLARI: sulle iniziative assunte dal Comune di Parma per subordinare la concessione di servizi pubblici all'adesione a determinati valori (4-03107) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	Pag. 1859	ronavirus sul sito del Codacons (4-03076) (risp. PATUANELLI, <i>ministro dello sviluppo economico</i> )	1876
BARBARO: sull'adozione del piano urbanistico comunale da parte del Comune di Altavilla Irpina (Avellino) (4-02676) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	1861	DI GIROLAMO ed altri: sulla realizzazione del gasdotto "Rete adriatica" (4-02555) (risp. PATUANELLI, <i>ministro dello sviluppo economico</i> )	1879
BOSSI Simone ed altri: sulla gestione dei fondi europei da parte delle organizzazioni non governative (4-02601) (risp. DEL RE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	1863	DI NICOLA ed altri: su una procedura d'infrazione della Commissione europea in materia di trasmissioni radiotelevisive (4-02388) (risp. AMENDOLA, <i>ministro per gli affari europei</i> )	1884
D'ALFONSO: sul consolidamento e il restauro della cattedrale di santa Maria Maggiore di Caramanico Terme (Pescara) (4-03511) (risp. ORRICO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i> )	1866	FAZZOLARI: sui voli di rientro dei connazionali bloccati in Kenya dal coronavirus organizzati dall'ambasciata italiana a Nairobi (4-03416) (risp. MERLO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	1887
DE BERTOLDI: su una supposta pratica commerciale scorretta messa in atto da Unipol Sai (4-03242) (risp. PATUANELLI, <i>ministro dello sviluppo economico</i> )	1871	GINETTI ed altri: sulle politiche di rilancio dei territori colpiti dal sisma del 2016 (4-02357) (risp. PATUANELLI, <i>ministro dello sviluppo economico</i> )	1891
DE BERTOLDI, TOTARO: sulla presenza della notizia di una raccolta fondi per il co-		IANNONE: sulla vicenda di un concittadino la cui famiglia è rimasta bloccata in Polonia nei giorni della pandemia (4-03723) (risp. MERLO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	1897

LANNUTTI ed altri: su false campagne di raccolta fondi contro il coronavirus (4-03129) (risp. PATUANELLI, <i>ministro dello sviluppo economico</i> )	1900	RAUTI: sulle conseguenze dell'ammissione alla procedura straordinaria della Siremar SpA (4-02669) (risp. PATUANELLI, <i>ministro dello sviluppo economico</i> )	1909
MONTANI: sul rientro di connazionali dall'America centrale, specialmente dal Costa Rica (4-03592) (risp. MERLO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i> )	1905	URSO: sul progetto "WIFI Italia ospedali" di Infratel (4-03122) (risp. PATUANELLI, <i>ministro dello sviluppo economico</i> )	1913
PETRENGA: sull'ufficio postale di Casaluce (Caserta) (4-03262) (risp. PATUANELLI, <i>ministro dello sviluppo economico</i> )	1907	VALENTE ed altri: sulle retribuzioni dei dirigenti del Comune di Napoli (4-02238) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	1916

---

BALBONI, FAZZOLARI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

da tempo il Comune di Parma subordina diverse tipologie di richieste (come l'autorizzazione a ottenere un cartello di passo carraio davanti il proprio *garage* o ad ottenere uno spazio pubblico o una sala civica per eventi o altre iniziative) all'adesione ai valori antifascisti, richiedendo esplicitamente al cittadino di barrare l'apposita casella su moduli parecchio singoli;

a mezzo stampa si apprende che l'adesione ai valori antifascisti era stata inizialmente richiesta anche per ottenere il buono spesa concesso dal Governo per le famiglie in difficoltà, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia di Covid-19. Comprensibilmente, sono scoppiate numerose polemiche e, il giorno successivo, il sindaco di Parma ha affermato che si era trattato di un errore, almeno per quanto riguarda il contributo per i buoni spesa;

per le altre casistiche citate invece, occorre ancora dichiarare di essere antifascisti, di riconoscersi nei valori della Resistenza, di non professare, tra l'altro, ideologie xenofobe, razziste e sessiste. Questo è, infatti, quanto contenuto nello specifico regolamento comunale del Comune di Parma;

in altre parole, il Comune di Parma continua a subordinare la concessione di servizi pubblici in favore di un determinato e preciso pensiero unico, operando un vaglio preventivo sulle opinioni dei cittadini: situazione che presenta evidenti profili di incostituzionalità. La libertà di pensiero che è propria di uno Stato di diritto merita massima tutela, così come è opportuno ribadire che le opinioni, in quanto tali, possono presentare migliaia di sfumature. In tale contesto, quello di un regolamento comunale, è lecito dunque chiedersi chi possa decidere quando un'affermazione è connotata da xenofobia, razzismo, sessismo o fascismo, se, per esempio, difendere le famiglie tradizionali possa essere considerato sessismo o se sia razzismo sostenere che, nell'erogazione dei servizi alla persona, debbano essere privilegiati gli italiani, o se equivalga alla denigrazione della resistenza dare una differente lettura storica dell'operato dei partigiani, che pure commisero crimini efferati. È evidente che si tratta di un sindacato sulle idee delle persone che nessuno può condurre,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda acquisire elementi conoscitivi ed avviare verifiche di competenza rispetto a quanto esposto in premessa;

quali iniziative urgenti si intendano assumere per richiamare il Comune di Parma al rispetto delle norme, evitando che l'amministrazione travalichi le proprie competenze, assumendo iniziative assolutamente arbitrarie e contrarie ai principi della Costituzione.

(4-03107)

(8 aprile 2020)

RISPOSTA. - Il Comune di Parma, nell'ambito delle misure adottate per affrontare le difficoltà economiche dei cittadini in stato di bisogno, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con delibera della Giunta comunale n. 81 del 1° aprile 2020, ha approvato gli "indirizzi per l'attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'ordinanza di protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020". La delibera indica, quali requisiti per l'accesso ai buoni spesa o alla distribuzione dei generi alimentari, una o più delle seguenti condizioni che devono essere dichiarate dal richiedente all'atto della presentazione della domanda: riduzione della prestazione lavorativa o perdita dell'occupazione con effetti significativi sul reddito familiare; disponibilità di somme depositate in conto corrente non superiori a 3.000 euro; condizione di assistenza, per il richiedente, fornita dai servizi sociali, a causa di condizioni economiche critiche e in assenza di un intervento di sostegno economico per il periodo relativo all'erogazione dei buoni spesa.

La dichiarazione richiamata dall'interrogante, che subordina l'accesso del richiedente al beneficio dei buoni pasto, a patto che lo stesso affermi di non aderire, tra l'altro, a ideologie nazifasciste o con finalità antidemocratiche, è effettivamente apparsa nel *format on line* a completamento della domanda, nel riquadro delle autodichiarazioni. Più in particolare, al richiedente, oltre alla dichiarazione della veridicità di quanto dichiarato e alla liberatoria sulla *privacy* e utilizzo dei dati a fini istituzionali, si chiedeva, appunto, di "riconoscersi nei principi costituzionali, di ripudiare fascismo e nazismo e di non professare e non fare propaganda di ideologie naziste, xenofobe, razziste e sessiste o in contrasto con la Costituzione". Secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, tale formula è stata inserita per un mero errore materiale, poiché prevista dall'articolo 5 del regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini. Invero, lo stesso regolamento chiarisce che tale disposizione non si applica agli "interventi di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari

condizioni di disagio riguardanti l'area dell'assistenza sociale". Il Comune ha assicurato che, difatti, in tutti i moduli riguardanti l'accesso agli interventi sociali, tale dichiarazione non è mai stata prevista.

Ad ogni modo, va rilevato come, a meno di 24 ore dalla pubblicazione, a seguito di segnalazione, il Comune ha provveduto alla modifica del modulo *on line*, eliminando la predetta dichiarazione. L'amministrazione comunale, sentito anche dall'Ispettorato per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel riconoscere l'errore materiale, lo ha ricondotto all'eccezionale contesto emergenziale sanitario nel quale si è dovuto far fronte, in tempi strettissimi, a tutti i relativi adempimenti. Ha precisato, infine, che un *report* dei flussi di domande della prima settimana di apertura (dal 3 al 10 aprile), ha fatto registrare un andamento "sostanzialmente costante e del tutto indifferente alla presenza o meno del refuso".

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

VARIATI

(10 luglio 2020)

---

BARBARO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Comune di Altavilla Irpina (Avellino) è stato interessato dalle consultazioni elettorali amministrative dello scorso maggio 2019, che hanno visto la riconferma del sindaco uscente;

all'interrogante risulta che, nel periodo successivo alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Comune abbia adottato (delibera n. 73 del 7 maggio 2019) il piano urbanistico comunale, a prima vista commettendo violazione della norma recata dall'art. 38, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

il citato comma 5 dell'art. 38 del testo unico enti locali, infatti, ha proprio voluto evitare che l'organo consiliare in carica potesse condizionare lo svolgimento della campagna elettorale attraverso atti in grado di incidere sulla formazione della volontà popolare e pertanto favorire i consiglieri in carica, che potrebbero rivestire la qualità di candidati in occasione del rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale, come nel caso specifico di Altavilla Irpina (in questo senso, fra le tante e molteplici sentenze, si citano Tar Veneto, sentenza n. 1273/96, e Consiglio di Stato, sezione I, sentenza n. 2955/03);

la *ratio* della norma è rinvenibile anche nel principio di buon andamento della pubblica amministrazione: i poteri delle amministrazioni, in

qualche modo, si affievoliscono nel periodo di avvicinamento alla loro scadenza, proprio per evitare che un organo in scadenza di mandato con le sue scelte produca effetti permanenti per il futuro, vincolando o condizionando le scelte dei nuovi titolari delle potestà amministrative (in questa direzione, fra le tante e molteplici sentenze, si cita Tar Puglia, sentenza n. 382/04);

laddove non si dimostri la sussistenza di ragioni di urgenza ed improrogabilità, o di scadenze perentorie fissate dalla legge o di un ipotetico danno che sarebbe derivato dal ritardo nell'approvazione, l'adozione del PUC in prossimità del rinnovo del Consiglio comunale lascia senza dubbio perplesso ogni osservatore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare e conseguentemente prendere gli opportuni provvedimenti di competenza nel segnalato caso di Altavilla Irpina, che ha visto l'adozione di un atto così importante e sistemico, come lo strumento urbanistico, deliberato a soli venti giorni dalle elezioni amministrative.

(4-02676)

(8 gennaio 2020)

RISPOSTA. - L'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", stabilisce che i Consigli comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Va precisato che la disposizione è rivolta espressamente all'attività dei Consigli comunali ma risponde ad un'esigenza più generale, ovvero quella di evitare, nell'imminenza del confronto elettorale, l'adozione, da parte degli organi di governo del territorio, di atti che possano essere interpretati come *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori.

Con specifico riferimento alla vicenda richiamata nell'interrogazione, si rileva che dalle verifiche svolte dalla Prefettura di Avellino, è emerso che la Giunta del Comune di Altavilla Irpina (Avellino) ha adottato il piano urbanistico comunale (PUC) con delibera n. 73 del 7 maggio 2019, in ottemperanza alle disposizioni normative dettate dalla Regione Campania. Difatti, ai sensi del regolamento del 4 agosto 2011, n. 5, della Giunta regionale, il termine ultimo di adozione dei PUC da parte dei Comuni è fissato al 31 marzo 2019, mentre il loro termine di approvazione è fissato al 31 dicembre 2019.

Al riguardo, si è appreso che all'approssimarsi della scadenza del 31 marzo 2019, la Regione Campania, in data 4 marzo 2019, ha svolto un'at-

tività di monitoraggio sullo stato di avanzamento della redazione dei PUC, sollecitando i Comuni, tramite i competenti uffici provinciali, alla trasmissione di una specifica scheda relativa allo stato di avanzamento degli strumenti urbanistici. Successivamente, il 22 maggio 2019, la stessa Regione, constatata l'inadempienza di alcuni Comuni, ha sollecitato la Provincia a provvedere alla conclusione del monitoraggio richiesto. Il Comune di Altavilla Irpina, in data 29 maggio, ha trasmesso alla Provincia la documentazione richiesta da cui risulta l'avvenuta l'adozione dei PUC in data 7 maggio.

Alla luce di quanto sopra, può ritenersi, quindi, che il Comune con l'adozione del PUC abbia adempiuto, seppure con 30 giorni di ritardo, a quanto richiesto e sollecitato dalla Provincia di Avellino e dalla Regione Campania. Quanto sopra anche al fine di evitare la possibile attivazione, da parte di quest'ultima, delle procedure di nomina di commissari *ad acta*, così come previsto nelle ipotesi di inadempienza dall'articolo 44 della legge regionale campana 22 dicembre 2004, n. 15, e, in questi termini, nell'operato del Comune può ritenersi sussistente la condizione di urgenza di cui al citato articolo 38, comma 5, del testo unico.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

VARIATI

(10 luglio 2020)

---

BOSSI Simone, ROMEO, CANDIANI, CASOLATI, CANDURA, IWObI, PELLEGRINI Emanuele, VESCOVI. - *Al Ministro per gli affari europei.* - Premesso che:

secondo la relazione speciale n. 35/2018 della Corte dei conti, si stima che la Commissione europea spenda tramite organizzazioni non governative l'1,7 per cento del bilancio della UE e il 6,8 per cento dei fondi europei di sviluppo (FES);

si stima che nel periodo 2014-2017 la Commissione abbia impegnato 11,3 miliardi di euro affidandone l'esecuzione ad ONG;

considerato che:

l'obiettivo dell'*audit* della Corte dei conti era valutare la trasparenza dei finanziamenti europei erogati alle ONG mediante contratti;

*l'audit* ha riguardato i principali settori d'intervento, nei quali le ONG gestiscono fondi della UE, in particolare quello relativo alle azioni esterne;

secondo la relazione, la Commissione non è stata sufficientemente trasparente circa l'esecuzione dei fondi UE da parte di ONG;

le principali problematiche riscontrate dalla relazione riguardano il fatto che l'assegnazione dello *status* di ONG nel sistema contabile della Commissione è basato solo sull'autodichiarazione e su controlli troppo limitati;

inoltre, le informazioni raccolte sui fondi europei gestiti dalle ONG non sono uniformi: in particolare, nell'ambito dell'azione esterna, sulle reti di organizzazioni internazionali e nei progetti di gestione indiretta, la Commissione non dispone di informazioni complete;

valutato, altresì, che, a quanto risulta agli interroganti:

l'eurodeputato Marco Zanni, nel febbraio 2019, ha presentato un'interrogazione alla Commissione relativa alla trasparenza e mancanza di informazioni nell'uso dei fondi europei da parte di ONG (interrogazione a risposta scritta E-000612/2019);

in data 18 aprile 2019, Gunther Oettinger rispondeva a nome della Commissione europea, specificando che, per alcuni settori politici come quello delle relazioni esterne, "la Commissione sta sviluppando un sistema di gestione che consentirà di registrare i finanziamenti a tutti i beneficiari di un contratto con l'UE, il cui completamento è previsto per il 2021",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, e quale sia la sua posizione riguardo alla mancata trasparenza dei finanziamenti nel settore dell'azione esterna;

quali azioni di sua competenza intenda intraprendere, in sede europea, affinché venga garantita la giusta trasparenza sui finanziamenti nel settore dell'azione esterna, alla luce del notevole peso politico che rivestono le ONG in tale ambito.

(4-02601)

(11 dicembre 2019)



RISPOSTA. - Il Governo è a conoscenza dei fatti esposti e dei contenuti della relazione speciale n. 35/2018 della Corte dei conti europea. Questo Ministero attribuisce infatti massima rilevanza alla questione della trasparenza delle procedure di assegnazione di fondi alle organizzazioni non governative da parte della Commissione europea. Come ricordato, i fondi rappresentano l'1,7 per cento del bilancio UE e il 6,8 per cento dei fondi europei di sviluppo (FES) e sono destinati ad essere investiti in settori quali gli aiuti umanitari e gli aiuti allo sviluppo, l'ambiente, la ricerca e l'innovazione. Si tratta di ambiti nei quali le organizzazioni non governative aiutano la Commissione a ideare, attuare e monitorare i programmi UE.

I Ministri degli affari esteri europei, al Consiglio affari esteri del marzo 2019, hanno discusso la raccomandazione della Corte dei conti UE riconoscendone l'importanza, soprattutto per quanto riguarda la necessità di adottare una precisa definizione giuridica europea delle organizzazioni non governative. Il Consiglio ha anche concordato sulla necessità di aggiornare la normativa sui finanziamenti, in particolare il regolamento finanziario, per favorire una chiara distinzione tra organizzazioni non governative e altri possibili beneficiari, e garantire la trasparenza dell'intero processo di assegnazione dei fondi.

L'Italia, insieme agli altri Stati membri UE, ha quindi accolto favorevolmente le rassicurazioni della Commissione circa le innovazioni introdotte dal nuovo regolamento finanziario del 2018, ora in vigore, che garantisce l'applicazione coerente delle norme in materia di subcontratti. Allo stesso tempo, l'Italia e gli altri Stati membri hanno chiesto maggiore trasparenza sulla ripartizione dei finanziamenti tra gli assegnatari della UE, invitando i servizi della Commissione a raccogliere dati uniformi e coerenti, tali da poter essere confrontati tra loro.

Il Governo italiano è inoltre impegnato a promuovere il principio di trasparenza nell'assegnazione dei fondi europei, sia attraverso una partecipazione attiva al processo di allocazione, sia nella successiva verifica dello stato di avanzamento delle iniziative affidate agli enti assegnatari. Il nuovo portale UE "Aid explorer", per l'accesso semplificato ai dati in materia di aiuti umanitari e progetti di sviluppo finanziati dalla UE in tutto il mondo, rappresenta in tal senso un'innovazione importante che l'Italia ha salutato con soddisfazione.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

DEL RE

(10 luglio 2020)

---

D'ALFONSO. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2017 si è verificato un parziale cedimento del tetto della cattedrale di Santa Maria Maggiore in Caramanico Terme (Pescara);

tale crollo ha interessato la navata centrale al di sotto della quale si trova un altare di grande pregio, oltre ad altre importanti opere d'arte;

la causa sembra rintracciabile nella concomitanza fra l'abnorme carico accidentale determinato dagli enormi cumuli nevosi verificatesi nei giorni citati e gli effetti negativi indotti, sulla struttura della chiesa barocca, dalle quattro forti scosse di terremoto del 18 gennaio;

considerato che:

la cattedrale, il cui originario impianto risale all'anno Mille, rappresenta un gioiello dell'edilizia religiosa abruzzese e contiene al suo interno inestimabili tesori artistici, fra cui capitelli e sculture gotiche, affreschi e un pregiato portale del Quattrocento, arricchito da bassorilievi raffiguranti le "Virtù";

per tutta la stagione 2017-2018, la situazione descritta è rimasta immutata, assumendo i contorni di un disastro, tanto che sia lo stato dei paramenti murari, sia quello degli elementi architettonici interni hanno subito un colpo letale ai fini della preservazione del bene, nonostante la forte preoccupazione manifestata dalla Giunta regionale d'Abruzzo dell'epoca;

la manifestata necessità di operare tempestivamente la preservazione del bene storico-architettonico venne *illo tempore* garantita, da parte dell'articolazione regionale del Ministero dei beni culturali, esclusivamente con un intervento di somma urgenza per scongiurare il crollo totale delle volte interne con l'installazione di puntelli a contrasto;

con delibera CIPE del 22 dicembre 2017 venne previsto uno stanziamento pari a 1.500.000 euro per i lavori di consolidamento e restauro della chiesa abbaziale di Santa Maria Maggiore in Caramanico Terme;

considerato, altresì, che:

al di là di tale primo, parziale intervento "tampono", la situazione è continuata a peggiorare;

ultimato tale intervento, dal mese di giugno 2017 la volta della Chiesa è rimasta priva di copertura, con la conseguenza che, con il trascorrere dei mesi, a seguito del continuo pericolare delle acque piovane, si sono

verificate numerose lesioni negli intonaci, negli affreschi e, presumibilmente, in altre parti non indagabili ad occhio nudo;

il Comune di Caramanico Terme richiese ed ottenne l'autorizzazione, da parte della competente struttura del Ministero, a procedere direttamente alla progettazione e alla esecuzione degli interventi di copertura provvisoria della cattedrale di Santa Maria Maggiore;

l'intervento venne attuato nella primavera del 2018, grazie al sostegno economico-finanziario della Regione Abruzzo;

da quel momento in poi, i processi di degradazione già avviati a carico della struttura e delle opere in essa contenute continuano a realizzare uno stato di rovina che, senza ulteriori ritardi, necessita di essere ricondotto non solo alle più idonee condizioni di tutela, ma convertito al necessario lavoro di consolidamento e restauro;

ad oggi il RUP (Responsabile Unico del Procedimento), ancorché nominato tardivamente, dopo oltre un anno non ha ancora provveduto ad emanare il primo atto utile all'avvio della fase attuativa dell'intervento da tempo programmato;

tenuto conto degli occorrenti tempi sia per le procedure di legge che di natura tecnico-amministrativa, è agevole ipotizzare come la materiale esecuzione dei relativi lavori possa essere avviata non prima di due anni, salvo eventuali ricorsi avanzati,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia messo in atto o sia in procinto di attivare per dare concreta attuazione al disposto della delibera CIPE 22 dicembre 2017 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 31 maggio 2018), che mette a disposizione 1.500.000 euro per la realizzazione dei lavori di consolidamento e restauro della cattedrale di Santa Maria Maggiore in Caramanico Terme (Pescara);

quali iniziative intenda assumere, per la immediata cantierizzazione, per evitare che i costi di realizzazione a perfetta regola d'arte dei lavori necessari aumentino in ragione del decorrere dei tempi;

quali azioni si intendano adottare per evitare che il ritardo accumulato e la mancata, sino ad oggi, adozione delle necessarie procedure giungano a causare ulteriori progressivi peggioramenti se non danni irreversibili alla cattedrale di Santa Maria Maggiore.

(4-03511)

(26 maggio 2020)

RISPOSTA. - La chiesa di santa Maria Maggiore di Caramanico Tenne (Pescara) costituisce l'edificio religioso più prestigioso e significativo della città; il nucleo più antico è romanico-gotico risalente al XV secolo, con abside piano caratterizzato, nella sua parte inferiore, da una muratura regolare in blocchi di pietra ornata da colonne e lesene angolari sormontate da capitelli gotici sui quali furono sistemate statue, anch'esse gotiche, rappresentanti santi e oranti. All'angolo dell'abside vi è il campanile cuspidato con archetti intrecciati, finestra ogivale e vari stemmi tra i quali quello datato 1432 di Francesco D'Aquino, principe di Caramanico. Sul fianco sinistro, particolarmente pregevole è il portale a pinnacoli, di tipo sulmonese, datato 1452, con nella lunetta un bassorilievo rappresentante l'incoronazione della Vergine dovuto al maestro Giovanni di Lubeca datato 1476.

L'interno, a tre navate, la centrale coperta a botte e le laterali a crociera, tutte non strutturali, venne completamente trasformato nel 1595 ed a tale periodo si deve anche, nella navata destra, al capo opposto rispetto all'attuale ingresso laterale, l'altare dedicato all'Assunta, ancora oggi particolarmente venerato dalla comunità locale. Al '600 e al '700 risalgono gli altri altari laterali, il coro ligneo, i dipinti dell'abside e l'organo posto in controfacciata.

Nel 1848 poi, anche a seguito della risistemazione della piazzetta laterale su cui prospetta la navata sinistra della chiesa e oggi sorge l'accesso principale dell'edificio, si spostò dalla facciata principale il prezioso portale descritto e si effettuò tutta una serie di ulteriori lavorazioni sia esterne (inserimento di paraste nel prospetto laterale sinistro) che interne (decorazione di volte e pilastri).

Nel gennaio 2017 la micidiale combinazione di un eccezionale deposito nevoso accumulatosi sulla copertura e di una serie di scosse sismiche riconducibili allo sciame tellurico iniziato nell'agosto 2016 nel Centro Italia portò al cedimento delle capriate sostenenti la copertura della navata centrale, ad eccezione della prima campata, che, implosa su se stessa, si appoggiò in parte sulla sottostante volta a botte non strutturale, con il rischio quindi di un cedimento complessivo della struttura, sia portante che non. Fu pertanto realizzato dal segretariato regionale, con la collaborazione della Soprintendenza per l'Abruzzo (SAPAB), un intervento di somma urgenza, con la messa in opera di un ponteggio strutturale in grado di sostenere la volta a botte della navata centrale ed impedire il complessivo collasso della copertura sovrastante. Tale intervento fu finanziato con le risorse messe a disposizione dal Ministero con il decreto ministeriale n. 481 del 2016, che destinava al segretariato regionale Abruzzo, per l'anno finanziario 2016, 1.000.000 euro per interventi urgenti a valere sul capitolo 1321 P.G. 2 "spe-

se per la sicurezza del patrimonio culturale e interventi conseguenti a emergenze nazionali".

L'architetto Giuseppe Di Girolamo, afferente alla SABAP, con nota n. 2347 del 21 aprile e n. 2837 del 26 maggio 2017, fu incaricato dal segretariato regionale di svolgere, rispettivamente, l'incarico di responsabile unico del procedimento e di direttore dei lavori dell'intervento di somma urgenza. Esso fu posto in opera con grande tempestività e si rivelò determinante per la salvaguardia strutturale della copertura, scongiurandone il definitivo crollo. Il contratto con la ditta esecutrice fu stipulato dal segretariato regionale il 19 giugno 2017 (rep. n. 716/164) per un importo di 271.200 euro al netto d'IVA. A partire dal 18 settembre 2017, l'attuale segretario regionale per l'Abruzzo *ad interim* effettuò, su richiesta dell'allora sindaco di Caramanico, dottor Simone Angelucci, un sopralluogo congiunto, alla presenza anche dell'architetto Di Girolamo e di rappresentanti diocesani, l'11 gennaio 2018.

Nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 125 del 31 maggio 2018 fu pubblicata la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 112, "Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse al settore ricostruzione del patrimonio pubblico - 'Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale' - piano annuale 2018 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", esito di una programmazione condotta negli anni precedenti con la concertazione di tutti i principali attori della ricostruzione *post* sisma 2009 del patrimonio culturale (Ministero, sindaci e diocesi competenti). La delibera stanziava 48.923.619,75 euro per un totale di 70 interventi complessivi riferiti al piano annuale 2018; di questi, 27 sono dedicati al finanziamento delle progettazioni, per un importo di 2.562.000 euro, e 43 sono relativi all'esecuzione di lavori, per un importo di 46.361.619,75 euro. Per la prima volta, inoltre, rispetto alle delibere CIPE precedenti dedicate al sisma aquilano (n. 135/2012 e n. 77/2015), la delibera n. 112/2017 stanziava anche l'1 per cento del costo complessivo del piano annuale, pari a 489.236,20 euro, per il finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. Individua inoltre il segretariato regionale per l'Abruzzo come stazione appaltante.

Tra i lavori elencati, ed in particolare tra quelli posti al di fuori del cratere sismico del 2009, vi è anche la chiesa di santa Maria Maggiore, per un importo di 1.500.000 euro con la previsione di 16 mesi per la realizzazione dell'intervento. Già prima della pubblicazione della delibera n. 112/2017, il segretariato regionale, vista anche la positiva esperienza già condotta con la somma urgenza eseguita sul monumento, nominò l'architetto Di Girolamo responsabile unico del futuro intervento di consolidamento e restauro della chiesa (nota n. 4937 del 3 novembre 2017) cui fece seguito la nomina anche a direttore dei lavori (nota n. 4296 del 7 dicembre 2018).

Nel frattempo lo stato di precarietà della copertura spinse il Comune di Caramanico a progettare e realizzare nella primavera 2018 una copertura provvisoria della chiesa che inibisse infiltrazioni d'acqua al suo in-

terno dovute alle falle generatesi nel manto di coppi con il cedimento delle capriate; tale attività fu prontamente assentita dalla SAPAB competente in materia di tutela e la copertura è tuttora in opera.

Per quanto attiene allo stato di attuazione dell'intervento, il responsabile unico ha depositato in data 28 maggio 2020 presso il segretariato regionale la documentazione per procedere alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di consolidamento e restauro secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016). Una volta acquisita la progettazione esecutiva ed ottenute tirate le autorizzazioni di legge nonché la verifica e la validazione della stessa, si potrà procedere all'appalto dei lavori, verosimilmente entro il corrente anno.

Va comunque rappresentato che il segretariato regionale, per il solo sisma 2009, si trova a dover gestire come stazione appaltante 170 interventi, di cui 27 per i servizi di progettazione, con uno stanziamento complessivo previsto dalle delibere CIPE sin qui pubblicate di 181.073.619,75 euro. Tutto questo con una, carenza ormai cronica di personale soprattutto tecnico, con 2 unità (non tutte peraltro disponibili per malattie, eccetera), a fronte delle 35 previste nella pianta organica attuale. Tale sofferenza ha indotto il segretariato regionale a sottoscrivere accordi con alcune amministrazioni comunali, tra cui quella de L'Aquila, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, previo parere positivo dell'Avvocatura dello Stato, affinché tali amministrazioni possano mettere a disposizione propri tecnici da nominare responsabili del procedimento per i lavori sui beni culturali posti nel territorio di competenza. Nondimeno, proprio allo scopo di accelerare le disponibilità effettive delle risorse occorrenti allo scopo, il segretario regionale, in data 8 giugno 2020, ha comunicato che inizierà a pagare gli impegni assunti a valere su interventi correlati alla delibera CIPE n. 112/2017, attingendo direttamente alla propria giacenza di cassa. Poiché nel termine indicato dal segretariato regionale non sono intervenute obiezioni a tale modo di procedere, si può senz'altro ritenere ottenuto il risultato di aver sbloccato una situazione che non consentiva l'avvio dei lavori di ripristino della chiesa di santa Maria Maggiore.

A chiusura del quadro espositivo sin qui delineato, occorre segnalare come su tale tematica il segretariato regionale abbia sempre riscontrato richieste di informazioni e chiarimenti da parte dei due sindaci che si sono nel frattempo succeduti alla guida della città (si veda la nota n. 2452 del 7 giugno 2019 e, più di recente, la nota n. 746 del 26 febbraio 2020) così come riscontri sono stati forniti, per le vie brevi, a richieste di informazioni formulate con le medesime modalità da parte di consiglieri regionali, onorevoli e senatori.

Da ultimo, il 19 maggio 2020 si è svolta una videoconferenza del segretario regionale con il sindaco, dottor Luigi De Acetis, l'avvocato Conti, rappresentante di un comitato di cittadini e con il responsabile del procedi-

mento architetto Di Girolamo, nel corso del quale sono state fornite informazioni sullo stato di attuazione e delineato un cronoprogramma, per quanto possibile, credibile dei lavori di consolidamento e restauro della chiesa.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*

ORRICO

(10 luglio 2020)

---

DE BERTOLDI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

da diverse settimane, la compagnia di assicurazione Unipol Sai, attraverso un'intensa campagna pubblicitaria promette ai propri clienti la restituzione della tariffa RC per un mese (in relazione all'emergenza epidemiologia COVID-19), ma in realtà, secondo quanto sostenuto dal sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA), tale iniziativa promozionale sembrerebbe non corrispondere a quanto proposto, poiché finalizzata a praticare uno sconto dell'8,3 per cento sul premio della polizza, solo nel caso in cui il consumatore decida di rinnovarla con la medesima società;

secondo quanto denunciato dalla SNA inoltre, per ottenere il *voucher* da utilizzare al momento del rinnovo contrattuale, il cliente è tenuto peraltro ad accedere all'area digitale della compagnia di assicurazione, inserendovi i propri dati personali e rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (alla lettura dell'informativa i consensi facoltativi risulterebbero pre impostati);

a tal fine, il medesimo sindacato degli agenti assicurativi, sostiene come l'imponente investimento promozionale, risulterebbe finalizzato a condurre ad una fidelizzazione dei clienti (per ottenere il "rimborso" sotto forma di sconto devono necessariamente rinnovare la polizza) ed all'acquisizione da parte di Unipol Sai dei rispettivi dati personali corredati all'autorizzazione del trattamento;

l'interrogante evidenzia inoltre, che il documento della SNA riporta che la campagna pubblicitaria, peraltro non concordata preventivamente con le rappresentanze sindacali, ha colto di sorpresa gli stessi agenti assicurativi (che dovrebbero mettere in pratica quanto promosso dallo *spot* pubblicitario) determinando gravose conseguenze anche nei confronti degli stessi e della categoria agenziale in generale, disorientati da tale decisione, in quanto si trovano a prestare assistenza a moltissimi clienti (non in grado di provvedere autonomamente, per accedere all'area riservata *on line online* della

compagnia ed ottenere il *voucher*) aumentando notevolmente i già gravosi adempimenti, nell'attuale fase in cui risulta già particolarmente complesso lo svolgimento delle ordinarie attività gestionali;

al riguardo, la stessa SNA denuncia altresì che attualmente l'Unipol Sai a differenza della maggior parte delle imprese del mercato assicurativo, non ha riconosciuto agli agenti assicurativi nessun emolumento compensativo, né tantomeno alcun contributo economico (a fondo perduto) per sostenere le agenzie in questo difficilissimo periodo emergenziale connesso alla pandemia che ha coinvolto l'intero territorio nazionale;

la vicenda, a giudizio dell'interrogante, ove confermata, desterebbe sconcerto e preoccupazione in relazione al messaggio pubblicitario promosso da Unipol Sai, la cui comunicazione evidentemente ingannevole, oltre a determinare un obbligo assicurativo contrattuale non dichiarato ufficialmente nei riguardi del consumatore finale, determina effetti negativi e penalizzanti per la categoria degli agenti assicurativi, coinvolti ad assolvere compiti peraltro non concordati,

si chiede di sapere;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

in caso affermativo, se il messaggio pubblicitario promosso da Unipol Sai rappresenti effettivamente una pratica commerciale scorretta e ingannevole nei riguardi dei consumatori, violando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori, previsto dal codice del consumo a tutela del consumatore;

quali iniziative di competenza intenda infine intraprendere, anche sollecitando IVASS e Autorità garante della concorrenza e del mercato, nei riguardi di Unipol Sai, in relazione al comportamento della medesima società di assicurazione, che ove accertato, dimostrerebbe nuovamente il perpetuarsi della diffusione nel nostro Paese di attività promozionale sleale, i cui effetti alimentano il senso di diffidenza e disorientamento da parte dei consumatori italiani e delle imprese che esercitano tali comunicazioni ingannevoli.

(4-03242)

(28 aprile 2020)

RISPOSTA. - L'interrogazione fa riferimento alla campagna pubblicitaria *online* "Un mese per te" lanciata dalla UnipolSai assicurazioni



SpA, durante il periodo dell'emergenza epidemiologica COVID-19, volta a promuovere il riconoscimento di un mese di polizza per la responsabilità civile auto ai propri clienti. Invero, nel parere del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA), tale iniziativa promozionale non corrisponderebbe a quanto proposto, in quanto finalizzata a praticare uno sconto dell'8,3 per cento, sul premio della polizza, solo nel caso in cui il consumatore decidesse di rinnovarla con la medesima società.

Alla luce del rilievo, il Ministero, nell'ambito delle proprie competenze, ha *in primis* acquisito le opportune informazioni da UnipolSai. La società ha evidenziato che l'iniziativa "Un mese per te" è rivolta esclusivamente ai propri clienti RC auto che hanno in corso, alla data del 10 aprile 2020, una polizza RC auto singola e che intendono rinnovarla con UnipolSai (con esclusione delle polizze flotte). Viene specificato, inoltre, che si tratta di un'iniziativa, del tutto volontaria e non dovuta, con la quale la compagnia, alla luce dell'attuale emergenza, consente ai propri clienti di fruire di uno sconto sul rinnovo della polizza auto pari a un dodicesimo del premio annuo pagato per la polizza in corso.

I meccanismi di attivazione dello sconto risulterebbero chiariti, secondo la società, sia nei messaggi pubblicitari che nel sito "unmeseper-te.unipolsai, cui i messaggi rimandano. Infatti, nel sito verrebbe dettagliatamente spiegato che, a partire dal 12 aprile 2020, l'assicurato interessato ad usufruire dell'iniziativa può effettuare la richiesta di *voucher* direttamente sul sito dedicato, compilando i dati essenziali e necessari alla generazione del buono sconto (targa, data di nascita, cellulare, *e-mail*). Pertanto, secondo quanto comunicato dalla UnipolSai, l'iniziativa e il relativo messaggio sarebbero improntati alla trasparenza e al rispetto sia della clientela che degli altri operatori concorrenti.

La società ha precisato, inoltre, come il rilascio dei consensi commerciali sia del tutto libero e informato, per cui, se il cliente non rilascia il consenso commerciale, non subisce alcun effetto pregiudizievole e ottiene, comunque, il *voucher*, che potrà essere utilizzato al momento del primo rinnovo della polizza, successivo alla data indicata.

In secondo luogo, come richiesto anche dall'interrogante, il Ministero ha ritenuto di interpellare sulla questione l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. In un quadro generale, l'IVASS ha informato di avere raccolto, nelle ultime settimane, varie istanze di cittadini, categorie professionali e associazioni, finalizzate a sollecitare interventi mirati a valorizzare la situazione di forte rallentamento e addirittura stasi (ad esempio della circolazione dei veicoli), determinata dall'espandersi del COVID-19, che avrebbe in concreto prodotto un disallineamento tra il premio anticipatamente corrisposto e il rischio effettivamente corso nell'arco temporale dell'emergenza sanitaria. In tale ottica, sarebbero state sollecitate misure a tutela dei consumatori tese, in qualche modo, a rimodulare il premio e a riconoscere benefici economici agli assicurati in misura corrispondente alla riduzione del rischio. Orbene, in

taluni casi, le richieste sarebbero state accolte con favore, come dimostrano le iniziative assunte da alcune imprese di assicurazioni.

Come noto, nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto cura Italia), è stato previsto il diritto dell'assicurato di sospendere i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sino al 31 luglio 2020 con proroga della copertura per un numero di giorni pari a quelli di sospensione, a condizione che il veicolo assicurato non circoli né stazioni su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica, in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria. La sospensione del contratto, conseguita in applicazione della norma, è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili da ciascuna società.

Con riferimento al contesto descritto, l'IVASS ha rilevato che: a) l'iniziativa di UnipolSai si presenterebbe come frutto di un'autonoma determinazione, volta a riconoscere uno sconto sul premio a valere sull'annualità successiva per il veicolo che rimanga assicurato presso la stessa compagnia. Di tale ultima condizione sarebbe data evidenza sul sito *internet* della compagnia, ove si legge il *claim* pubblicitario: "Un mese per te - Per i clienti RC Auto un Voucher pari a un mese di polizza"; b) la stessa iniziativa appare strutturata in forma facoltativa e lascia all'interessato la possibilità di scegliere se aderirvi o meno.

Inoltre, secondo l'Istituto non si ravviserebbero criticità rispetto alle previsioni di cui all'art. 182 del codice delle assicurazioni, nonché a quelle attuative di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento IVASS n. 41 del 2018 in materia di "Pubblicità dei prodotti assicurativi", laddove è previsto che la pubblicità si svolga secondo principi di chiarezza e correttezza nonché in conformità al contenuto del *set* informativo cui i prodotti si riferiscono, in modo tale che ne sia riconosciuta la natura pubblicitaria rispetto ad ogni altra forma di comunicazione.

Tra le ulteriori criticità segnalate, viene posto in luce il fatto che le modalità prescelte dall'impresa per elargire il beneficio economico prevedono che il cliente debba accedere all'area digitale della compagnia di assicurazione, inserendovi i propri dati personali e rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali medesimi e che ciò risulterebbe finalizzato alla fidelizzazione dei clienti ed all'acquisizione, da parte di UnipolSai, dei rispettivi dati personali corredati all'autorizzazione del trattamento. In relazione a tale specifico aspetto, ferma la competenza in merito del Garante per la protezione dei dati personali, l'Istituto di vigilanza ha ritenuto opportuno evidenziare che la "gestione telematica dei rapporti assicurativi" trova disciplina nel capo IV del regolamento IVASS n. 41 del 2018 (articoli 42-46) e che, essendo l'iniziativa pubblicitaria destinata a soggetti assicurati presso la compagnia, quest'ultima dovrebbe già disporre dei suddetti dati personali.

Sui punti sollevati è stata sentita, infine, anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale ha rappresentato quanto segue. In via preliminare, viene rilevato che, in forza del codice del consumo il professionista deve assicurare, fin dal primo contatto con il consumatore, una corretta e trasparente informazione sul servizio offerto, tale da permettere all'utente di effettuare liberamente le sue scelte (si vedano *ex multis* le sentenze del TAR Lazio, sezione I, 10 gennaio 2019, n. 337, 31 gennaio 2018, n. 1158, e 18 gennaio 2011, n. 449). L'articolo 21 del codice, infatti, pone in capo ai professionisti un onere di chiarezza e di completezza delle informazioni, che non può non riguardare gli aspetti salienti della proposta contrattuale e, per quel che rileva nel caso concreto, il contenuto effettivo dell'offerta oggetto della campagna pubblicitaria, le limitazioni e l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo.

Sul punto, invero, la giurisprudenza amministrativa è granitica nel ritenere che la completezza e la veridicità di un messaggio promozionale vanno verificate nell'ambito dello stesso contesto di comunicazione commerciale e non già sulla base di ulteriori informazioni che l'operatore commerciale rende disponibili solo a effetto promozionale già avvenuto (si vedano le sentenze del TAR Lazio, sezione 1, 8 febbraio 2018, n. 1523, 13 marzo 2017, n. 3418, e 4 febbraio 2013, n. 1177). Il giudice si è, inoltre, espresso precisando che "in ragione dell'esigenza di porre i potenziali destinatari del messaggio pubblicitario in grado di valutare la convenienza relativa dell'offerta, la prospettazione delle complessive condizioni di quest'ultima deve essere chiaramente ed immediatamente percepibile (e, prima ancora, intellegibile), da parte del consumatore" (TAR Lazio, sezione I, 30 gennaio 2014, n. 1171). Sotto lo stesso profilo, secondo il paradigma individuato dagli articoli del codice del consumo posti massimamente a tutela della libertà di scelta del consumatore, il medesimo deve disporre contestualmente di tutte le informazioni utili ad assumere la decisione di natura commerciale. Sicché una volta determinato l'aggancio pubblicitario del consumatore, "il solo fatto che questi sia indotto a consultare il sito per ottenere ulteriori informazioni aumenta le possibilità che egli possa poi effettivamente decidere di fruire delle prestazioni del professionista (per cui l'intento promozionale, una volta che egli consulta il sito, può dirsi raggiunto: analogamente a quando la tecnica di 'aggancio' muova dalla pubblicità, televisiva, radiofonica o su quotidiani, e induca il consumatore a consultare il sito internet o a recarsi personalmente ad accertare la reale portata dell'offerta o addirittura direttamente l'acquisto)" (si vedano le sentenze: Consiglio di Stato, sezione VI, 24 novembre 2011, n. 6204; TAR Lazio, sezione I, 31 marzo 2017, n. 4114).

Con riferimento alla campagna pubblicitaria, anche l'Autorità (come l'[VASS]) informa di aver ricevuto alcune segnalazioni in merito alla possibile ingannevolezza della stessa, da parte di associazioni di consumatori, privati cittadini e associazioni di categoria. Nelle segnalazioni sono stati altresì sollevati taluni profili di non corretta acquisizione dei dati dei consumatori. Sulla base di tali segnalazioni, l'Autorità ha, quindi, avviato un

procedimento istruttorio nei confronti della società UnipolSai, teso ad accertare la possibile esistenza di due pratiche commerciali scorrette consistenti: 1) nella diffusione di messaggi pubblicitari in cui si promuove la possibilità di ottenere la "restituzione" di un mese di polizza RC Auto (pari al valore di una mensilità di polizza), lasciando intendere ai propri clienti di poter ottenere un immediato rimborso parziale del premio assicurativo già pagato, mentre si tratterebbe, in realtà, di un *voucher* sconto da applicarsi in caso di rinnovo della polizza RC auto con la medesima UnipolSai, sul premio futuro. Ed invero, tale comportamento potrebbe integrare gli estremi di una pratica commerciale ingannevole *ex artt.* 20, comma 2, e 21 del codice del consumo; 2) nell'acquisizione dell'autorizzazione del cliente al trattamento dei propri dati personali, utilizzati dal professionista a fini commerciali, da fornirsi al momento dell'adesione alla promozione, per la quale verrebbero preimpostati i relativi campi di rilascio dell'autorizzazione. Ed invero, tale condotta potrebbe essere rilevante ai sensi degli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del codice del consumo, ove risulti accertato che UnipolSai acquisisca l'autorizzazione al trattamento dei dati personali del cliente aderente alla promozione, da utilizzarsi a fini commerciali, attraverso un meccanismo di *opt out*.

In conclusione, dunque, una volta completata la raccolta delle evidenze informative nell'ambito del procedimento istruttorio avviato, sarà la competente Autorità garante a procedere alla valutazione circa la sussistenza o meno delle richiamate ipotesi di violazione del codice del consumo, applicando, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni ivi previste.

*Il Ministro dello sviluppo economico*

PATUANELLI

(3 luglio 2020)

---

DE BERTOLDI, TOTARO. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

secondo quanto riportato recentemente sul sito *internet* "euroconsumatori" il Coordinamento difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, comunemente conosciuto come Codacons (associazione senza fini di lucro, nata nel 1986 in difesa dei consumatori e dell'ambiente), si sta pubblicizzando con una campagna informativa, volta a sostenere una raccolta fondi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica relativa alla diffusione del coronavirus in Italia;

tuttavia gli utenti che decidono di approfondire la notizia, cliccando sull'immagine inserita a scopo pubblicitario sul medesimo sito *internet*,

ravvisano che la donazione richiesta dal Codacons in realtà sarebbe indirizzata direttamente a finanziare la medesima associazione, che non si occupa invero di attività di contrasto al coronavirus;

sul medesimo *banner* pubblicitario sarebbe addirittura pubblicata la seguente espressione: "fateci la donazione, così risparmiate sulle tasse!", facendo intendere, pertanto, che effettuando un'elargizione al Codacons non si pagherebbero le imposte dovute;

la vicenda, a parere degli interroganti, desta sconcerto e preoccupazione, in relazione all'effettiva attività che dovrebbe svolgere l'associazione dei consumatori e dell'ambiente, considerato che, secondo quanto riportato sul sito *internet*, evidenzia come da sempre tale organizzazione si sia contraddistinta per la difesa dei diritti dei cittadini in ogni settore, con gli esclusivi contributi degli iscritti, rifiutando peraltro contributi privati che possono condizionare anche indirettamente la propria attività;

in considerazione di quanto esposto, a giudizio degli interroganti, risulta urgente e indispensabile intervenire attraverso un'adeguata attività d'indagine, al fine di stabilire sia se effettivamente Codacons abbia agito in osservanza delle vigenti disposizioni normative, anche con riguardo ad eventuali condotte ingannevoli nei confronti degli utenti che hanno aderito all'annuncio pubblicato, sia accertare se l'ammontare complessivo delle donazioni sia andato a beneficio della medesima associazione e non, come pubblicizzato, per sostenere le attività sociali di contrasto al coronavirus,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non ritengano urgente e opportuno attivarsi al fine di accertare l'effettivo operato di Codacons in merito alla vicenda in considerazione della gravità della stessa, che, nel gravissimo momento sociale ed economico del Paese, appare quanto mai inquietante.

(4-03076)

(1° aprile 2020)

RISPOSTA. - L'interrogazione fa riferimento alla campagna informativa dell'Associazione per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons) apparentemente volta a sostenere una raccolta fondi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, ma in realtà indirizzata a finanziare il Codacons stesso. Si fa con ciò riferimento al *banner*, sul sito istituzionale, che recava la seguente frase: "a quanti ci hanno chiesto

come supportare il Codacons nella battaglia a fianco dei cittadini contro il coronavirus, ecco come fare una donazione all'associazione e risparmiare sulle tasse future". Oltre al citato *banner* oggetto di contestazioni (*banner* di colore verde, secondo di 4 *banner* totali) sulla pre *home page* del sito del Codacons comparivano anche altri *banner*, contenenti le seguenti scritte ricollegabili all'emergenza sanitaria in corso: a) secondo *banner*, anch'esso di colore verde: "Ecco le cose fatte finora dal Codacons contro il coronavirus"; b) terzo *banner*, di colore arancione: "emergenza coronavirus. Forum telefonico per i cittadini. Hai bisogno di supporto o informazioni?", al quale seguivano i numeri di telefono per assistenza psicologica ed assistenza legale; c) quarto *banner*, di colore rosso: "Emergenza coronavirus. Ecco i moduli per tutelare i propri diritti!".

Fatta questa premessa fattuale, è opportuno evidenziare, in punto di diritto, che l'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, stabilisce che, presso questo Ministero, sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, la cui iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti ivi previsti. Compito del Ministero è quello di verificare la conformità e la persistenza dei requisiti previsti al citato art. 137, comma 2. Tra le associazioni iscritte nel citato elenco vi è, appunto, il Codacons, e al fine di approfondire la rilevanza dell'operato associativo con riferimento alle condotte segnalate, e in linea con gli auspici formulati, il Ministero ha interessato della questione l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Questa ha specificato che il Codacons non rientrerebbe in realtà tra le categorie sulle quali l'Autorità stessa è chiamata ad intervenire. In applicazione del codice del consumo, infatti, l'AGCM può intervenire per contrastare "pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto, nonché (...) pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese" (art. 19). Ciononostante, come si diceva, l'AGCM ha comunque approfondito la questione sollevata, rilevando come il Codacons abbia svolto un'attività di raccolta fondi con due modalità, mutate nel tempo.

In una prima fase (dall'inizio dell'emergenza sanitaria al 28 marzo 2020), sulla pre *home page* del sito del Codacons compariva il *banner* descritto, attraverso il quale gli utenti venivano invitati a sostenere una campagna di raccolta fondi per il sostenimento di attività dirette a limitare la diffusione del virus Sars-CoVid-2, collegato ad una pagina *web* del medesimo sito del Codacons ove i cittadini potevano effettuare donazioni dirette alla stessa associazione. Dagli atti emergerebbe, invero, che il *link* cui era collegato il *banner* rinviava ad una pagina del medesimo sito del Codacons, ove i cittadini potevano effettuare donazioni dirette alla stessa Associazione. Tale schermata è stata poi modificata a far data dal 29 marzo, a seguito di numerose segnalazioni in proposito. Dopo tale data, infatti, il *banner* è stato sostituito da un altro, di colore blu, contenente la seguente scritta: "siete tantissimi, grazie per le donazioni di queste ore. Ecco le iniziative avviate gra-

zie al vostro sostegno. Continuate a farlo: aiutateci a proseguire questa battaglia".

L'AGCM rileva dunque che, allo stato attuale, il sito del Codacons non richiama alcun tipo di iniziativa di raccolta fondi per l'emergenza sanitaria da virus Sars-CoVid-2 da destinare espressamente a terze strutture ospedaliere o di volontariato. Ad oggi i *banner*, infatti, chiariscono che la raccolta è destinata a sostenere il Codacons stesso e le iniziative da questo poste in essere, le quali risultano descritte tuttavia in modo molto generico.

Inoltre, l'AGCM rileva come la scritta "Ecco le cose fatte finora dal Codacons contro il coronavirus", contenuta nel primo *banner* verde, indichi un'attività generica di azione contro la pandemia, senza alcun rinvio a donazioni per terzi o altre iniziative di raccolta fondi contro il virus. Pertanto, a seguito della disamina di tutte le pagine *web*, l'AGCM conclude che, allo stato, non sembrano sussistere spazi di intervento ai sensi del codice del consumo.

Preme precisare, tuttavia, che si condivide la preoccupazione destata dal comportamento dell'associazione. Di conseguenza, questo Ministero, nell'ambito delle proprie competenze, continuerà a monitorare affinché condotte siffatte non si ripetano, con il rischio di provocare un danno a quegli stessi utenti che associazioni di rilievo nazionale, come il Codacons, hanno il compito di tutelare.

*Il Ministro dello sviluppo economico*

PATUANELLI

(3 luglio 2020)

---

DI GIROLAMO, FEDE, LANNUTTI, RICCIARDI, DONNO, PAVANELLI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il tracciato del gasdotto denominato "Rete adriatica", promosso dalla Snam Rete Gas SpA e concepito a metà del decennio scorso, interessa ben tre crateri sismici (terremoti di L'Aquila, di Amatrice e del Vettore). Lo stesso territorio, nel frattempo, ha subito importanti stravolgimenti in seguito ai drammatici eventi sismici, al forte dissesto idrogeologico, ai devastanti incendi dell'estate 2017 e ai mutamenti del quadro socioeconomico;

il tratto Sulmona-Foligno del gasdotto risulta nella fase di autorizzazione finale, mentre la connessa centrale di compressione e spinta di Sul-

mona è stata autorizzata con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 marzo 2018, a parere degli interroganti con un vero e proprio *blitz* delle strutture ministeriali avvenuto mentre il Governo era in regime di ordinaria amministrazione e le Camere erano sciolte;

a causa del diniego dell'intesa da parte delle Regioni Abruzzo e Umbria, attualmente è in corso una procedura presso il Consiglio dei ministri in cui è stata ribadita la posizione negativa delle due Regioni per il tratto Sulmona-Foligno;

il decreto di compatibilità ambientale del 7 marzo 2011 per il gasdotto e la centrale di compressione di Sulmona, impone 46 prescrizioni da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 10 da parte della Regione Marche. La stessa commissione nazionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA), pur rilevando le evidenti carenze progettuali dell'opera, come la mancanza di studi sismici di dettaglio, ha espresso in maniera del tutto controdeduttiva parere favorevole e, consapevole dell'alto rischio sismico del territorio, è giunta alla conclusione che, comunque, pur in presenza di tali studi, la vulnerabilità della condotta potrebbe essere solo ridotta ma non eliminata, in palese violazione del principio di precauzione. La necessità di ricorrere a numerosissime prescrizioni fa emergere la superficialità con cui si tenta di porre rimedio con le prescrizioni alle carenze del progetto (la commissione tecnica nazionale VIA ha derubricato a semplici prescrizioni quelle che dovevano essere di fatto vere e proprie integrazioni progettuali da valutare appropriatamente proprio in sede di VIA). Così facendo le prescrizioni non possono, quindi, essere oggetto di valutazione secondo le procedure di legge, in quanto il decreto di compatibilità ambientale è stato già emanato. In questo senso (e si tenga conto che il provvedimento è anche di valutazione di incidenza ambientale) è utile richiamare la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri (prot. n. 3253) del 27 marzo 2015 trasmessa alle Regioni e ai ministeri competenti contenente la nota della commissione in cui indicava chiaramente (punto 11) che "Studi molto carenti non dovrebbero essere riscritti dall'ente valutatore o essere approvati con un numero eccessivo di prescrizioni, ma dovrebbero essere considerati irricevibili o determinare una valutazione negativa";

le criticità di carattere ambientale, socio-economico, sanitario e di sicurezza dei cittadini, relative alla costruzione e la messa in esercizio della centrale di compressione del gas di Sulmona, sono state ampiamente sottostimate dalla uscente commissione VIA, come dimostrato da numerosi studi indipendenti e commissionati dagli enti locali interessati;

forti dubbi sulla localizzazione del tracciato dell'opera sono stati espressi precedentemente nella risoluzione 7-00518 approvata in VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati nel 2011, con richiesta al Governo di rivalutarne il tracciato escluden-



do l'opzione relativa al passaggio lungo la dorsale appenninica, cosa mai avvenuta;

la centrale di compressione Snam di Sulmona, connessa alla realizzazione del gasdotto Sulmona-Foligno, rappresenterebbe un grave pregiudizio allo sviluppo economico del territorio peligno, già in forte declino, caratterizzato dalla presenza di numerose e importanti aree protette, che basa il suo potenziale di sviluppo sulla qualità ambientale del territorio quale fattore abilitante del turismo sostenibile e delle produzioni agroalimentari di qualità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione illustrata;

se, alla luce delle numerosissime ragioni ostative alla realizzazione dell'opera nel territorio appenninico, non intendano dare precise indicazioni in merito alla delocalizzazione del tracciato del gasdotto e conseguentemente della centrale di spinta del gas prevista a Sulmona;

se non intendano assumere iniziative di ulteriore verifica e analisi tecnico-giuridica delle autorizzazioni rilasciate per i gasdotti e le opere connesse, come per la centrale di spinta e compressione del gas prevista a Sulmona in presenza delle numerose violazioni e forzature procedurali che hanno caratterizzato l'*iter* di autorizzazione dell'opera;

se non intendano valutare le criticità emerse nell'ambito delle procedure di approvazione finale della "dorsale adriatica", ivi compresa l'attuale fase decisoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il tratto Sulmona-Foligno, tenendo conto delle posizioni espresse dalle due Regioni che hanno negato l'intesa, al fine di considerare opzioni alternative all'attuale tracciato;

se non intendano assumere tutte le iniziative di competenza utili ad avviare una supplementare analisi tecnica del rapporto tra costi e benefici relativa alle criticità emerse, anche in base alle nuove evidenze scientifiche disponibili, in relazione alla realizzazione della centrale di spinta del gas di Sulmona.

(4-02555)

(2 dicembre 2019)

RISPOSTA. - In premessa, si evidenzia che il metanodotto fa parte della rete nazionale dei gasdotti ed è stato incluso tra le infrastrutture strategiche di interesse comunitario e inserito nell'elenco dei *projects of common interest* (PCI) approvato dalla Commissione europea. L'opera costituisce uno dei 5 tratti funzionalmente autonomi della "Rete adriatica" dei gasdotti (che si snodano lungo il versante adriatico dell'Appennino e di cui alcuni sono già in esercizio), la quale avrà una lunghezza di circa 169 chilometri, attraversando il territorio di quattro regioni: Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche. Tali tipologie di infrastrutture sono autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico a seguito di un procedimento unico condotto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", secondo la procedura della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

In particolare, la realizzazione dell'impianto di spinta di Sulmona è stata già autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico in data 7 marzo 2018, nel rispetto della normativa di riferimento e dopo avere acquisito gli elementi tecnici e i pareri indispensabili al rilascio del provvedimento.

Preme sottolineare che, nei procedimenti amministrativi ordinari, non rileva la circostanza che il Governo sia decaduto e le Camere sciolte, dovendo essi per legge proseguire per dare continuità all'azione amministrativa, anche alla luce sia del principio di separazione dei poteri sia di quello di buon andamento della pubblica amministrazione (*ex art. 97 della Costituzione*).

Per quello che attiene ai lavori di realizzazione della centrale, si riferisce che essi non sono stati ancora avviati a causa del protrarsi delle attività propedeutiche all'avvio dei monitoraggi *ante operam* prescritti dal decreto di valutazione impatto ambientale. In ogni caso, anche la centrale è oggetto di ulteriori approfondimenti tecnici, emersi nell'ambito del procedimento autorizzativo del metanodotto.

Il procedimento autorizzativo del metanodotto è ancora *in itinere*. In particolare, nel dicembre 2011 è stato avviato il procedimento di competenza di questo Ministero, nell'ambito del quale sono state acquisite le valutazioni favorevoli sulla compatibilità ambientale dell'opera da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale si è espresso con decreto VIA positivo del marzo 2011.

Si ritiene opportuno ridimensionare i timori espressi e sottolineare che il decreto del Ministero dell'ambiente riporta un ampio quadro prescrittivo che testimonia l'intenzione di seguire, anche dopo il rilascio dell'autorizzazione, tutte le fasi propedeutiche alla realizzazione e messa in esercizio dell'opera. Per ciascuna prescrizione, la società dovrà infatti presentare do-

cumentazione tecnica specifica all'amministrazione competente alla verifica di ottemperanza. Con ciò si risponde al timore che le prescrizioni non potessero essere oggetto di valutazione secondo le procedure di legge, a causa del fatto che il decreto di compatibilità ambientale fosse stato già emanato. In particolare, si evidenzia che vi è un ampio spettro di prescrizioni dedicate proprio agli aspetti sismici e idrogeologici, che saranno oggetto di apposita verifica di ottemperanza da parte dell'amministrazione competente.

In merito all'ubicazione dell'impianto di spinta, si evidenzia che la stessa commissione VIA-VAS ha dato atto del fatto che "la scelta del sito è risultata quella ottimale, rispetto a quattro siti alternativi". L'ubicazione della centrale nell'area intorno a Sulmona è comunque resa necessaria dal fatto che in quella stessa zona già sono presenti da molti anni i gasdotti principali della dorsale appenninica, ai quali la centrale deve appunto fornire la necessaria spinta di compressione per consentire il movimento del gas al loro interno.

Nel corso del 2015, anche in considerazione del parere di VIA favorevole, si sono svolte tre conferenze dei servizi, a conclusione delle quali le Regioni Abruzzo e Umbria hanno espresso intesa negativa, mentre le Regioni Marche e Lazio hanno dato il proprio assenso all'intesa. Ebbene, proprio in relazione alla mancata intesa con due delle quattro Regioni interessate, il procedimento è stato rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in applicazione della disciplina del superamento del dissenso, di cui capo IV "Semplificazione dell'azione amministrativa" della citata legge n. 241 del 1990, come novellata con legge 15 maggio 1997, n. 127.

La norma prevede un procedimento articolato in più riunioni, finalizzate alla ricerca dell'intesa. In data 4 aprile 2018 si è tenuta, presso il Dipartimento del coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la prima riunione istruttoria, convocata al fine di valutare se esistano i presupposti per addivenire a una intesa anche con le Regioni Abruzzo e Umbria. Nel corso della riunione, le Regioni e i Comuni dissenzienti hanno ribadito le loro preoccupazioni legate al rischio sismico delle zone interessate dalla realizzazione del metanodotto, anche alla luce degli ultimi eventi sismici richiamati.

Considerando tali preoccupazioni e al fine di garantire le massime rassicurazioni al territorio e la terzietà degli studi, questo Ministero ha avviato nel novembre 2018, con propri fondi, una collaborazione con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), finalizzata ad acquisire dati aggiornati sulle possibili sollecitazioni sismiche e gli effetti delle faglie superficiali sull'area peligna, dove attualmente sono in corso le attività propeedeutiche alla costruzione della centrale di spinta di Sulmona. Nell'attuale prima fase, gli studi e le successive verifiche del progetto riguardano il sito dove sarà realizzato l'impianto di spinta. Gli stessi, in corso di completamento, sono realizzati con il coinvolgimento sia dell'INGV che dell'università di Roma "Sapienza". Con ciò, dunque, si risponde alla richiesta avanza-

ta di avviare una supplementare analisi tecnica, anche in base alle nuove evidenze scientifiche disponibili, con particolare riferimento alla pericolosità sismica delle aree interessate.

In conclusione, ferma restando la disponibilità a fornire ulteriori approfondimenti con il coinvolgimento delle competenti strutture tecniche, si conferma che la fase istruttoria è in corso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e potrà essere conclusa solo a valle della deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata con la partecipazione dei presidenti delle Regioni interessate dal procedimento. Solo a seguito dell'eventuale deliberazione positiva del Consiglio dei ministri, questo Ministero potrà proseguire nel procedimento di competenza ed eventualmente rilasciare l'autorizzazione richiesta per il gasdotto, nel rispetto della normativa di riferimento.

*Il Ministro dello sviluppo economico*

PATUANELLI

(3 luglio 2020)

---

DI NICOLA, LANNUTTI, MONTEVECCHI, LOREFICE, GAUDIANO, CORBETTA, GIANNUZZI, MANTERO, VANIN, TREN-TACOSTE, DI MARZIO, ROMANO, PAVANELLI, PIRRO, DONNO, DE LUCIA. - *Al Ministro per gli affari europei.* - Premesso che:

nel 2006 la Commissione europea avviava una procedura di infrazione contro lo Stato italiano, con parere motivato del 18 luglio 2007 (procedimento di infrazione n. 2005/5086), adottato ai sensi dell'art. 226, del Trattato CE;

con tale atto la Commissione europea eccepiva l'incompatibilità di talune disposizioni della normativa italiana in materia di trasmissioni radio-televisive, con riguardo alla disciplina di trasformazione dell'intero sistema televisivo verso la tecnica digitale;

in particolare, alcune disposizioni contenute nella legge n. 66 del 2001, nella legge n. 112 del 2004 e nel decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico della radiotelevisione), contrastavano con la direttiva "Quadro" (CE) n. 2002/21, la direttiva "Concorrenza" 2002/77 e, infine, con la direttiva "Autorizzazioni" n. 2002/20, poiché, da un lato, escludevano la possibilità di accesso al mercato delle trasmissioni in tecnica digitale ad operatori, che non fossero già attivi in tecnica analogica e, dall'altro, concedevano tali frequenze alle imprese già operanti senza procedure obiettive, proporzionate e non discriminatorie;

successivamente, le Autorità italiane si impegnavano con delibera dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ad adottare misure rispondenti agli obiettivi comunitari in materia, anche mediante l'indizione di cosiddetto *beauty contest* in linea con le *best practices* europee;

conseguentemente, in data 8 luglio del 2011, veniva pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* un bando di gara finalizzato all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in questione;

con decreto del 20 gennaio 2012, il Ministero dello sviluppo economico ha sospeso il *beauty contest*. Il suddetto concorso è stato infine annullato dall'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Si è inoltre deciso che il *beauty contest* sarebbe stato sostituito da una procedura di selezione pubblica onerosa, basata su un meccanismo di gara secondo le priorità e i criteri definiti dall'AGCOM, e che gli operatori che avevano partecipato a detto concorso avrebbero ricevuto un indennizzo;

immediatamente dopo, veniva indetta un'ulteriore gara per l'assegnazione di un numero ridotto di frequenze, da ripartire tramite un'asta con offerte economiche, con rilanci competitivi sulla base di un importo minimo predeterminato;

considerato che:

l'annullamento della prima gara e la modifica dei criteri e dei requisiti di ammissione del successivo bando, avevano avuto l'effetto concreto di escludere dalla competizione alcuni dei precedenti potenziali aggiudicatari;

le modalità di svolgimento della seconda gara erano tali da non consentire la definizione della procedura di infrazione comunitaria, tuttora pendente;

la Corte di Giustizia dell'Unione europea, veniva chiamata dal Consiglio di Stato a pronunciarsi in via pregiudiziale sui ricorsi presentati da Europa Way S.r.l. e Persidera S.p.A., avverso l'annullamento del *beauty contest* da parte del Ministero dello sviluppo economico, e la sua sostituzione tramite procedura di gara onerosa;

la medesima Corte, con sentenza del 26 luglio 2017, nella causa C-560/15, rilevava come, detto annullamento, rientrando nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione spettanti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non potesse essere disposto su decisione ministeriale senza compromettere l'indipendenza dell'autorità medesima, e concludeva, quindi, per l'incompatibilità di tale procedura con l'articolo 3, paragrafo 3-*bis*, della direttiva quadro;

il Consiglio di Stato dunque, con sentenza n. 5929, del 16 ottobre 2018, disapplicava la disposizione dell'articolo 3-*quinquies* del suddetto decreto n. 16 del 2012, con conseguente annullamento di tutti gli atti adottati dall'AGCOM in applicazione di detta norma, in particolare, degli atti con cui era stata disposta la sostituzione del *beauty contest* con una gara a titolo oneroso;

infine, l'AGCOM, chiamata dal Consiglio di Stato a pronunciarsi una seconda volta sulla vicenda, confermava con delibera n. 136/19/CONS la procedura onerosa di assegnazione delle frequenze, giustificandola alla luce della maggiore rispondenza all'interesse pubblico;

visto che obiettivo primario della gara in oggetto era la definizione della procedura di infrazione mediante un'adeguata ripartizione delle frequenze, non si comprende come non si sia ancora pervenuti al decisivo superamento delle contestazioni mosse dalla Commissione europea all'Italia,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per consentire di archiviare definitivamente la suddetta procedura d'infrazione, pendente ormai da quattordici anni, anche e soprattutto in considerazione del gravoso onere che incombe sulle finanze pubbliche in conseguenza della potenziale esposizione al rischio di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti dell'Italia.

(4-02388)

(29 ottobre 2019)

RISPOSTA. - Si chiede di conoscere lo stato della procedura di infrazione n. 2005/5086 contro lo Stato italiano, avviata con parere motivato del 18 luglio 2007, adottato ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE. Con tale atto la Commissione europea aveva eccepito l'incompatibilità di talune disposizioni della normativa italiana in materia di trasmissioni radiotelevisive, con riguardo alla disciplina di trasformazione del sistema televisivo verso la tecnica digitale. A giudizio dei competenti servizi della Commissione, la norma era da impugnare perché, da un lato, veniva escluso l'accesso al mercato delle trasmissioni in tecnica digitale ad operatori che non fossero già attivi in tecnica analogica e, dall'altro, venivano concesse tali frequenze alle imprese già operanti senza procedure obiettive, proporzionate e non discriminatorie.

Essendo intervenuto nel frattempo, come richiamato, un sostanziale adeguamento nell'ordinamento italiano, il Dipartimento per le politiche europee, in data 9 novembre 2018, ha indirizzato un'articolata memoria alla Commissione UE con la quale, nel ricostruire tutta la vicenda, veniva avan-

zata formale richiesta di archiviazione della procedura di infrazione. Tuttavia, la Commissione, pur ritenendo le contestazioni oggetto della procedura non più attuali, visto il nuovo quadro non nativo nazionale, ha ritenuto di dover attendere l'esito del contenzioso pendente in materia, che si è definitivamente concluso solo di recente attraverso le sentenze del Consiglio di Stato n. 6622 e n. 6632 del settembre 2019 e che sono state prontamente trasmesse alla Commissione.

Si ritiene, pertanto, che tali sentenze abbiano reso il quadro normativo nazionale in materia di trasmissioni radiotelevisive conforme alle norme europee. In particolare, l'annullamento del *beauty contest* e la successiva indizione di una nuova gara onerosa sono ritenute procedure legittime ed in grado di assicurare una partecipazione dei concorrenti ispirata a principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, consentendo al contempo, l'ingresso di nuovi operatori sul mercato della televisione digitale terrestre. Si segnala, infine, che in data 14 maggio 2020, per le motivazioni esposte, il collegio dei commissari ha deliberato l'archiviazione della procedura.

*Il Ministro per gli affari europei*

AMENDOLA

(13 luglio 2020)

---

FAZZOLARI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

le gravi difficoltà che, in questa fase di grave emergenza sanitaria, stanno interessando decine di migliaia di nostri connazionali, che attualmente sarebbero di fatto "bloccati" all'estero e nell'impossibilità di rientrare in Italia, sono state oggetto di un recente atto di sindacato ispettivo che l'interrogante ha rivolto al Ministro d'indirizzo lo scorso 5 maggio 2020 (4-03321);

con riferimento alla medesima questione pervengono nuove e ulteriori segnalazioni in ordine ad analoghe, e per certi aspetti, persino più gravi difficoltà che i nostri connazionali continuano a riscontrare nell'organizzazione dei voli di rientro da parte degli uffici delle ambasciate d'Italia all'estero, ed appaiono particolarmente gravi le segnalazioni fatte da alcuni connazionali in Kenya;

al riguardo, come è possibile verificare consultando il sito *web* istituzionale, con riferimento all'emergenza sanitaria connessa all'emergenza coronavirus, l'ambasciata d'Italia a Nairobi avrebbe più volte richiesto ai cit-

tadini italiani presenti temporaneamente in Kenya la compilazione di un modulo di censimento nel quale dovevano essere specificate le ragioni di urgenza per il rientro, ai fini della predisposizione di un eventuale nuovo volo speciale per il rientro in Italia: ciò al fine di predisporre un ordine di priorità (malattia, anzianità e motivi di lavoro) per le prenotazioni;

moltissimi connazionali avrebbero regolarmente ottemperato alla richiesta, senza successivamente ricevere alcuna specifica informazione né avere avuto indicazione in ordine ai criteri adottati dall'ambasciata nello stabilire l'ordine di priorità;

in data 5 maggio, sul sito dell'ambasciata, era stato comunicato un volo di rientro per i connazionali previsto per il giorno 17 maggio;

l'ambasciata aveva indicato il *link* della compagnia italiana NEOS, tramite il quale si poteva effettuare l'acquisto dei biglietti *on line* solo a partire dalle ore 16.00 del 9 maggio;

risulta tuttavia che, in difformità rispetto all'informativa e alle indicazioni diramate sui canali istituzionali, le vendite sarebbero iniziate prima della data stabilita e indicata, e precisamente, il giorno 8 maggio, sulla base di un codice inviato dall'ambasciata solo a taluni connazionali, i quali avrebbero dovuto essere in possesso dei requisiti per la priorità;

secondo segnalazioni pervenute all'interrogante, sembrerebbe però che di tale codice fossero in possesso anche persone sprovviste delle condizioni di precedenza;

ciò avrebbe conseguentemente causato oggettive difficoltà e disorientamento a coloro i quali, attenendosi all'informativa dell'ambasciata, non hanno potuto effettuare regolarmente l'acquisto dei biglietti, in quanto i posti disponibili erano stati tutti occupati da parte di persone non aventi titolo;

è assolutamente necessario far luce sulle modalità operative, gestionali ed organizzative dei voli di rientro organizzati dall'ambasciata italiana a Nairobi in collaborazione con il vettore aereo coinvolto nella gestione, in modo da verificare eventuali irregolarità e le difformità rispetto ai criteri predeterminati e diffusi sui canali istituzionali dell'ambasciata, la cui gestione, stando alle segnalazioni pervenute, appare del tutto inadeguata e contraria sia al regolare esercizio delle sue funzioni istituzionali che alle modalità operative della compagnia aerea, determinando l'emersione di gravissimi danni ai connazionali presenti in Kenya,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire con urgenza e tempestivamente al fine di verificare la regolarità delle modalità



organizzative dei voli di rientro dei nostri connazionali in Kenya da parte dell'ambasciata d'Italia a Nairobi e dal vettore aereo NEOS;

quali iniziative ritenga necessario adottare al fine di dare risposte concrete e fornire soluzioni adeguate a superare le enormi difficoltà incontrate dai cittadini italiani presenti in Kenya relativamente all'organizzazione del volo di rientro del prossimo 17 maggio.

(4-03416)

(12 maggio 2020)

RISPOSTA. - Il Kenya, sin dal 4 marzo 2020, ha adottato progressivamente misure di contenimento, restrizioni all'ingresso e sospensione del traffico aereo con l'Italia, sia *charter* che di linea. Queste informazioni sono state tempestivamente notificate attraverso il sito istituzionale "Viaggiare Sicuri" e il sito *web* dell'ambasciata d'Italia a Nairobi, invitando al contempo tutti i connazionali presenti in Kenya a verificare con la propria compagnia aerea le rotte alternative per il rientro in Italia. Le autorità keniate hanno quindi disposto la sospensione di tutto il traffico passeggeri internazionale dal 25 marzo. Anche quest'informazione è stata immediatamente resa pubblica sui siti menzionati, appena ufficializzata dalle autorità locali.

Il primo volo commerciale speciale italiano dal Kenya, sulla tratta Mombasa-Nairobi-Milano è stato realizzato il 31 marzo, a distanza quindi di pochi giorni dalla sospensione del traffico aereo internazionale, e ha consentito il rientro in Italia di 166 connazionali, in un contesto in cui erano appena entrate in vigore, il 28 marzo, le misure obbligatorie di distanziamento a bordo degli aeromobili

Successivamente, l'ambasciata d'Italia a Nairobi ha avviato un censimento per monitorare la presenza di italiani nel Paese e le esigenze di rientro della collettività, anche alla luce delle ulteriori restrizioni alla libertà di movimento sul territorio adottate dalle autorità keniate. Queste misure hanno interessato varie zone del Paese dove vi erano numerosi nostri connazionali e sono state in vigore fino al 6 luglio (mentre il coprifuoco continua ad essere vigente). Coloro che, nel modulo di censimento reso disponibile dall'ambasciata, hanno indicato motivi di particolare urgenza per il rientro, sia per ragioni di salute che lavorativi, senza però dare dettagli sull'effettiva situazione di necessità, sono stati contattati al fine di valutarne l'eventuale inclusione nella lista dei prioritari, proprio per evitare che persone non aventi i requisiti potessero inserirsi all'interno della lista, senza alcun controllo. In altri casi, per i quali le condizioni di urgenza apparivano chiare, gli interessati sono stati inseriti direttamente in lista.

I criteri in base ai quali è stata stilata la lista dei prioritari sono quelli condivisi da tutte le rappresentanze di Paesi europei in questa fase: età avanzata, presenza di patologie significative, famiglie con bambini piccoli, connazionali in condizioni di difficoltà economica o che erano a rischio di perdita del lavoro.

Oltre al primo volo del 31 marzo sono stati organizzati 3 ulteriori voli commerciali speciali, il 17 maggio, il 21 maggio ed il 1° luglio. Tutti i connazionali individuati come prioritari a seguito del censimento sono stati quindi, segnatamente per il volo del 17 maggio, contattati individualmente dall'ambasciata d'Italia a Nairobi e sono stati forniti loro i dettagli sulle modalità di prenotazione, prima dell'apertura delle vendite *online*, attraverso un codice unico riservato, proposto dalla compagnia Neos, sulla base dello stesso sistema utilizzato in casi analoghi. Il codice è stato successivamente comunicato telefonicamente e via *sms* ai prioritari. A tutti coloro cui è stato trasmesso tale codice è stato contestualmente comunicato di non divulgarlo a terzi, in quanto strettamente individuale e non cedibile.

L'ambasciata, a seguito di accurato controllo di tutti i nominativi delle persone che avevano prenotato, ha tuttavia riscontrato la presenza di 42 persone che, pur non essendo state inserite in lista prioritaria, erano comunque riuscite ad entrare in possesso del codice. L'ambasciata ha richiesto immediatamente a Neos di cancellare la prenotazione e provvedere al rimborso del biglietto delle persone che avevano indebitamente utilizzato il codice prioritario, al fine di mettere tutti i connazionali non prioritari sullo stesso piano ed evitare un ingiustificato vantaggio per coloro che, non essendone titolari, erano riusciti ad ottenere il codice preferenziale prioritario. Su precisa indicazione dell'ambasciata, Neos non ha aperto il sistema di prenotazione *online*, finché non sono state cancellate le prenotazioni di tutti i 42 soggetti che si erano impossessati di codici altrui. Il ritardo di 2 ore nell'apertura alle vendite, da taluni lamentato, era dovuto unicamente a questo motivo.

Alcuni (in particolare 13) dei connazionali non prioritari che avevano acquisito indebitamente i codici hanno poi prenotato ugualmente il volo del 17 maggio, ma solo attraverso l'ordinario e successivo sistema di acquisto *online*.

Attraverso i 4 voli speciali sono stati rimpatriati dal Kenya complessivamente circa 890 connazionali, cui se ne aggiungono circa 60, tornati con altri voli europei o privati, sempre puntualmente assistiti dalla nostra ambasciata che ha richiesto e facilitato tutte le necessarie autorizzazioni delle autorità locali in ragione delle restrizioni ai movimenti nel Paese.

Oltre allo sforzo compiuto per la realizzazione dei 4 voli operati da fine marzo al 1° luglio, l'ambasciata d'Italia a Nairobi si è anche adoperata per organizzare materialmente il trasporto della grandissima parte dei

connazionali, ubicati sulla costa keniota e in ogni altra parte del territorio, con varie operazioni che hanno richiesto l'utilizzo di circa 50 autobus in condizioni di sicurezza dalla zona della costa e da Nairobi, nonché di voli *charter* dall'isola di Lamu e da Diani, tenendo, ancora una volta, conto delle varie restrizioni ai movimenti sul territorio (*lockdown*) tra le contee del Paese.

Ad oggi, sono oltre 108.600 gli italiani rientrati con circa 1.140 operazioni rese possibili dall'azione della Farnesina nel suo complesso, con voli ed altri mezzi, da 121 Paesi.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

MERLO

(14 luglio 2020)

---

GINETTI, PARENTE, GRIMANI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.* - Premesso che:

con la delibera del Comune di Norcia n. 44 del 24 agosto 2019, avente ad oggetto "Iniziativa promossa dall'ANCI di sensibilizzazione degli organismi istituzionali, politici e amministrativi, finalizzate a discutere dell'attuale governance del Sisma del Centro Italia", in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, è stato dichiarato lo stato di emergenza, e di conseguenza la popolazione sta gradualmente abbandonando in forma definitiva i territori interessati dalla crisi sismica, con il rischio di una progressiva desertificazione e impoverimento del territorio, anche sotto il profilo socio-economico (nell'ultimo anno, nelle aree interne del cratere la popolazione è diminuita di 3.000 unità, con un calo del 12 per cento degli stranieri con permesso di soggiorno);

il complesso sistema della ricostruzione registra notevoli ritardi anche a causa di un quadro normativo in perenne evoluzione e alla normativa sisma con il decreto-legge n. 189 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, sono seguiti altri 7 decreti legge, cui si aggiungono oltre 80 ordinanze del vice commissario straordinario e 40 ordinanze di Protezione Civile, oltre a provvedimenti del vice commissario e alle circolari dei diversi Ministeri. A ciò si aggiungono le complesse procedure per le istanze di accesso al contributo e soprattutto la carenza di personale degli uffici speciali per la ricostruzione e nei Comuni, che secondo l'attuale assetto in Umbria impiegherebbero oltre 10 anni per esaminare tutte le pratiche attese;

considerato che:

l'ANCI nazionale attraverso le Anci regionali di riferimento ha costituito un coordinamento permanente dei sindaci e avviato il gruppo di lavoro che negli anni ha operato per elaborare le proposte di intervento sui provvedimenti di legge, presentate nel corso dei lavori parlamentari relativi a tutte le disposizioni di legge e governative intervenute sul sisma centro Italia;

a tre anni dagli eventi sismici, la complessità della *governance* e del quadro delle norme richiedono pertanto interventi capaci di creare le condizioni di lavoro indispensabili per addivenire a risultati, accelerare i tempi per ripartire al più presto con la ricostruzione;

nei territori colpiti risultano oltre 41.000 sfollati, 388 feriti e 303 morti, devastata una vasta porzione di territorio, circa 8.000 chilometri quadrati, nel quale ricadono 140 comuni (87 nelle Marche, 23 in Abruzzo, 15 nel Lazio e 15 in Umbria). La maggior parte dei quali di piccole e piccolissime dimensioni, dove risiedono 60.000 persone, ma dove gravitano moltissimi non più residenti o dimoranti abitualmente, cui si aggiungono numerosissimi altri comuni fuori dal cratere, che, comunque, hanno subito danni ingenti rilevati dalle attività di censimento svolte dalle strutture commissariali;

secondo i dati più recenti disponibili (relazione presentata dal commissario uscente nell'ottobre 2018 al Parlamento) a seguito delle 220.000 verifiche di agibilità sono risultate inagibili 77.000 abitazioni, delle quali 43.000 nelle Marche, la maggior parte delle quali ha riportato danni pesanti;

secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili, le istanze presentate per il contributo alla ricostruzione sono solamente 7.500, quelle approvate 1.400 comprese quelle per la delocalizzazione delle attività produttive;

preso atto che:

anche per la ricostruzione pubblica risultano gravi ritardi, che stanno facendo sì che dei 15 miliardi di euro di fondi disponibili ne siano stati spesi appena 2; alla data del 30 giugno 2019 la situazione della Regione Umbria è la seguente: previsioni pratiche attese numero 10.510, di cui 4.856 per danni lievi, 5.654 per danni gravi, 372 delocalizzazioni;

in particolare la situazione della ricostruzione privata Umbria: progetti ricevuti: 1.410, di cui 1.172 danni lievi, 238 danni gravi, 356 delocalizzazioni; lavori autorizzati: 550, di cui 509 danni lievi, 41 danni gravi, 243 delocalizzazioni; lavori ultimati: 125, di cui 119 danni lievi, 6 danni gravi, 220 delocalizzazioni;

visto che la struttura commissariale per la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione al 31 dicembre 2020 è stata prorogata, mentre è in attesa di un'eventuale proroga lo Stato d'emergenza che scadrà il 31 dicembre 2019,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per il rilancio della competitività dei territori, vista la necessità di promuovere ogni utile iniziativa al fine di portare sul Tavolo di confronto con l'Unione europea, la possibilità che nelle politiche di coesione, le aree del cratere possano essere ricomprese tra quelle delle regioni meno sviluppate per accedere alle misure di sostegno promosse dall'Unione europea;

quali provvedimenti intenda adottare per garantire la necessaria dotazione di personale ai comuni e agli uffici speciali per la ricostruzione stimata in ulteriori 300 risorse. Le risorse oggi impiegate nei comuni sono solo in parte utilizzabili per la ricostruzione in quanto ancora assorbite dalla gestione dell'emergenza;

come intenda procedere, al fine di produrre semplificazioni delle procedure per la determinazione del contributo ai privati (pagamento professionisti e imprese), semplificazioni delle procedure per l'avvio delle opere pubbliche, potenziamento delle dotazioni organiche della Soprintendenza, nonché per garantire strumenti di supporto al rilancio economico delle imprese dei soggetti economici e di supporto alla fiscalità locale e nazionale (zona speciale);

infine, quali atti ritenga di assumere al fine di risolvere le difficoltà di smaltimento delle macerie private del sisma, che rischia di paralizzare ulteriormente la ricostruzione, anche a che causa della differenziazione dei codici tra pubbliche e private.

(4-02357)

(22 ottobre 2019)

RISPOSTA. - Si rappresenta che questo Ministero ha dato attuazione a varie misure finalizzate al rilancio del tessuto economico-produttivo dei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici relativi all'agosto 2016. Una di queste è rappresentata dalla misura delle zone franche urbane, istituita dall'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, e per la quale sono stati stanziati complessivamente, al netto degli oneri di gestione, circa 494 milioni di euro. La misura consiste in agevolazioni fiscali e contributive, fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite il modello

F24, ed è rivolta a imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione, danneggiati dagli eventi sismici, ovvero che intraprendano una nuova iniziativa economica all'interno della medesima ZFU entro il 31 dicembre 2019.

Per tale intervento agevolativo, tenuto conto delle modifiche normative introdotte sia dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), che dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), il Ministero ha pubblicato 4 bandi e ha concesso agevolazioni a circa 14.486 soggetti richiedenti, per un ammontare complessivo di oltre 471 milioni di euro, così suddivisi: in Abruzzo, circa 43,5 milioni di euro per un bacino di 1.360 beneficiari; nel Lazio, circa 77,7 milioni di euro per un bacino di 2.063 beneficiari; nelle Marche, circa 309,8 milioni di euro per un bacino di 9.496 beneficiari; in Umbria, circa 40 milioni di euro per un bacino di 1.567 beneficiari.

Degli oltre 471 milioni di euro di importo concesso, all'inizio del mese di febbraio 2020 è stato fruito un importo complessivo di oltre 180 milioni di euro.

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del 12 marzo 2018 (circolare n. 149937), è stato inoltre emanato "avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016 e del decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181 del 1989". Il citato intervento di aiuto è stato emanato in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto il 31 ottobre 2017 tra questo Ministero economico, Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (Invitalia). La misura, in sintesi, promuove la realizzazione di iniziative imprenditoriali nel territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili del regime di aiuto della legge n. 181 del 1989.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 ("regolamento GBER"). In particolare, il finanziamento agevolato concedibile pari a un valore compreso tra il 30 e il 50 per cento degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l'eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3 per cento della spesa ammissibile. Le risorse finanziarie disponibili ai fini della concessione delle agevolazioni ammontano a 48 milioni di euro, a valere sulle risorse della citata legge n. 181 del 1989. In particolare: 4,8 milioni di euro sono stati assegnati all'ambito territoriale dell'Abruzzo; 6,72 milioni di

euro sono stati assegnati all'ambito territoriale del Lazio; 29,76 milioni di euro sono stati assegnati all'ambito territoriale delle Marche; 6,72 milioni di euro sono stati assegnati all'ambito territoriale dell'Umbria.

Sulle questioni sollevate è stato interpellato anche il Ministero dell'economia e delle finanze, che ricorda le numerose misure di natura fiscale introdotte per agevolare le aree. In particolare, il Ministero fa riferimento all'articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 8 del 2017, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", il quale ha esteso, agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici iniziati nel 2016, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi a favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Il Ministero dell'economia fa altresì presente che i soggetti interessati dall'evento sismico hanno fruito della sospensione dei termini tributari e contributivi. Con specifico riferimento ai versamenti tributari, l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 2016, e l'articolo 48, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, hanno previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti a favore dei soggetti che alla data del 24 agosto 2016, ovvero del 26 ottobre 2016, avevano la residenza o la sede operativa nei comuni indicati negli allegati agli stessi provvedimenti. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo hanno fruito di apposito finanziamento per il pagamento dei tributi e, per gli stessi, la scadenza della sospensione è stata fissata al 30 novembre 2017; per gli altri contribuenti, invece, la scadenza della sospensione è stata fissata al 31 dicembre 2017 e la restituzione delle somme oggetto di sospensione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 111 del 2019, è stata fissata al 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili. Infine, l'articolo 8 del decreto-legge n. 123 del 2019, recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, ha previsto che gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria siano effettuati nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.

Per quello che attiene allo smaltimento delle macerie del sisma, si riporta quanto segue.

In data 26 agosto 2016 è stata firmata l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388/2016, recante "primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 2016). L'ordinanza istituisce la dire-

zione di comando e controllo (Di.Coma.C.), struttura di coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale. L'ordinanza individua inoltre i soggetti che assicurano gli interventi sotto il coordinamento del capo del Dipartimento: i presidenti delle Regioni, i prefetti e i sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico, insieme alle componenti e alle strutture operative del servizio nazionale della protezione civile.

In data 1° settembre 2016 è stata firmata l'ordinanza del capo Dipartimento n. 391 del 2016, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 3 settembre 2016). Prevede disposizioni mirate a rafforzare l'assistenza alla popolazione e a garantire i primi interventi tecnici urgenti. In particolare, viene disposto che i materiali derivanti dai crolli provocati dal terremoto e dalle demolizioni degli edifici pericolanti saranno trasportati in depositi temporanei, dove saranno poi selezionati, recuperati e smaltiti. La responsabilità per il recupero e lo smaltimento delle macerie è assegnata alle Regioni, in raccordo con i Comuni. Le Regioni hanno definito le procedure di gara per selezionare i soggetti a cui affidare la raccolta, il trasporto in depositi temporanei, il recupero o lo smaltimento dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni degli edifici pericolanti. Gestione separata è prevista per il materiale contenente amianto e per i resti di beni di interesse storico-culturale: essi infatti vengono selezionati e separati all'origine secondo le indicazioni delle autorità competenti.

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020 è stato nominato il nuovo commissario straordinario del Governo alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016. Il nuovo commissario ha firmato due ordinanze per disciplinare il pagamento degli anticipi ai professionisti per i progetti di ricostruzione delle abitazioni e dei siti produttivi danneggiati dal terremoto nel Centro Italia, applicative di novelle legislative. L'ordinanza n. 94 sugli anticipi prevede il pagamento del 50 per cento degli onorari ai tecnici e ai professionisti che hanno presentato e presentano progetti agli uffici speciali per la ricostruzione. L'ordinanza n. 95, invece, apporta invece modifiche a numerose ordinanze precedenti ed è finalizzata alla redazione di un testo unico delle ordinanze sulla ricostruzione. L'ordinanza recepisce le nuove norme che ammettono a contributo anche le spese per le imposte comunali di occupazione del suolo pubblico per i cantieri di ricostruzione di abitazioni e impianti produttivi con danni lievi o pesanti, e che regolano la cessione degli immobili danneggiati che hanno diritto al contributo pubblico per la ricostruzione. Le somme necessarie ai Comuni per gli espropri dei terreni destinati alla delocalizzazione degli immobili vengono messe a disposizione prima della pianificazione delle opere di urbanizzazione. Estende inoltre al 31 dicembre 2020 i termini per le domande di delocalizzazione definitiva delle strutture agricole e zootecniche e semplifica le procedure per la domanda di contributo per le abitazioni danneggiate possedute da più proprietari.



Per informazioni di maggior dettaglio, pertanto, si rimanda al commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 e al Dipartimento della protezione civile, entrambi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle amministrazioni territoriali competenti.

*Il Ministro dello sviluppo economico*

PATUANELLI

(3 luglio 2020)

---

IANNONE. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il 3 marzo 2020 la moglie del signor M.O.C. residente a Lesa (Novara), incinta al quinto mese, e la figlia di un anno e tre mesi sono partite per la Polonia, paese del quale la donna è originaria;

il viaggio era già pianificato e, con l'aumentare dei casi di COVID-19 in Italia, i coniugi avevano deciso che fosse meglio il trasferimento in Polonia visto che la casa della suocera è in un bosco e sufficientemente isolata;

dopo alcune settimane, vedendo che le cose non miglioravano, il signor C. ha iniziato ad informarsi sulle possibili soluzioni di rientro della moglie e della piccola;

è stato l'inizio di un incubo perché l'ultimo volo di rientro (da Varsavia a Roma) era stato già effettuato;

il consolato polacco a Milano ha suggerito al signor C. di ricongiungersi in Polonia, rimanendo bloccato là, oppure far prendere un *pullman* della "Flixbus" da Cracovia a Berlino alla moglie e la piccola, dopo farle imbarcare su un volo Lufthansa interno con scalo a Monaco, infine su un volo verso Milano (se disponibile) oppure Roma: impossibile per una donna incinta al sesto mese con bimba in piena pandemia;

il signor C. ha tentato di parlare con la Farnesina: dopo giorni di telefono sempre occupato riceve una scorbutica quanto inutile risposta cioè di iscriversi sul sito "viaggiare sicuri";

intanto sono peggiorate le condizioni dell'epidemia in Italia mentre in Polonia la situazione sembra più contenuta;

in seguito i coniugi sono riusciti a prenotare un volo "Easyjet" per la fine del mese di aprile che viene in seguito cancellato, ne hanno acquistato un altro per il 19 maggio ma anche questo è stato cancellato;

non c'erano altre soluzioni, i voli da Cracovia a Milano erano tutti cancellati e solo alcuni rari voli da Varsavia a Roma erano ancora operativi ma trasferirsi da Cracovia a Varsavia non era così agevole;

il signor C. ha deciso quindi di raggiungerle in auto e rimanere in Polonia fin dopo il parto: ha pensato di essere in Europa e che il ricongiungimento fosse consentito, peccato che tra la Polonia e l'Italia ci siano Austria, Slovacchia, Repubblica ceca e Svizzera, a seconda del tragitto;

a questo punto il signor C. vive un'autentica odissea tra mancate informazioni del sito della Farnesina e delle autorità dei Paesi che dovrebbe attraversare per ricongiungersi alla propria famiglia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda vissuta dal signor C., che a distanza di mesi ancora non è riuscito a riabbracciare la sua famiglia;

quali iniziative urgenti intenda adottare per consentire ad un cittadino italiano, che si è sentito abbandonato ed in balia degli eventi, di uscire da un incubo.

(4-03723)

(24 giugno 2020)

RISPOSTA. - Innanzi tutto si evidenzia come, nel corso dell'emergenza sanitaria in corso, l'ambasciata d'Italia in Polonia ha prestato assistenza a migliaia di connazionali, senza lesinare sforzi. Purtroppo, data la natura imprevedibile e inedita dell'emergenza, e la conseguente sospensione dei collegamenti internazionali, si sono verificati alcuni casi di famiglie il cui ricongiungimento è stato rallentato. In particolare, numerosi sono stati i casi di madri polacche con figli, o in stato di gravidanza, recatesi in Polonia senza il coniuge italiano, rimasto in Italia. A tutti è stata fornita ogni possibile assistenza indicando le modalità di rientro, raccomandando anche di consultare le ambasciate nei Paesi di transito tra Italia e Polonia, nel caso in cui fosse possibile solo il rientro via terra. In assenza di elementi utili ad individuare chiaramente il connazionale M.O.C., l'ambasciata non è in grado di fornire riscontri più specifici sul caso sollevato nell'interrogazione, ma resta di-

sponibile a prestare ogni assistenza, qualora vengano forniti i riferimenti e i recapiti del connazionale.

Complessivamente, dalla Polonia, l'ambasciata ha organizzato, in stretto raccordo con l'unità di crisi della Farnesina, 5 voli commerciali straordinari, tra il 23 marzo e il 27 maggio. Il primo volo Alitalia da Varsavia ha consentito il rientro di 161 connazionali. Il 7 aprile sono stati organizzati 2 voli, per rispettare le norme vigenti in Italia in tema di distanziamento sociale a bordo degli aeromobili, che hanno ricondotto in Italia 156 connazionali. Sempre il 7 aprile, anche la compagnia polacca LOT ha organizzato un volo speciale di doppio rimpatrio, di cui si sono potuti avvalere 24 passeggeri con destinazione l'Italia. Il 1° e il 27 maggio sono stati effettuati altri due voli, uno Alitalia e uno AirDolomiti, che hanno consentito il rientro, rispettivamente, di 88 e 55 passeggeri. Sono state 6 le operazioni speciali di rientro organizzate dal Paese, per un totale di 484 passeggeri.

L'ambasciata a Varsavia ha inoltre puntualmente aggiornato il proprio sito *web* e l'unità di crisi ha aggiornato le informazioni relative alla Polonia sul sito "ViaggiareSicuri", fornendo di volta in volta tutte le indicazioni sull'emergenza epidemiologica e sulle opzioni di rientro disponibili. A questo si riferiva evidentemente l'operatore che ha suggerito al connazionale M.O.C. di scaricare l'applicazione "unità di crisi" e di monitorare il sito istituzionale "ViaggiareSicuri". Dall'inizio dell'emergenza COVID-19, l'avviso relativo alla Polonia è stato aggiornato ben 16 volte, con indicazioni molto dettagliate sulle modalità di rientro, ivi inclusa la disponibilità di voli commerciali speciali.

A partire dal 13 giugno è nuovamente consentito l'ingresso in Polonia ai viaggiatori provenienti dai Paesi UE, per i quali viene meno l'obbligo di quarantena. Per tutti gli altri viaggiatori stranieri permane il divieto di ingresso, salvo alcune eccezioni. Dal 16 giugno è stata, inoltre, rimossa la sospensione del traffico aereo internazionale e dal 17 giugno sono ripresi progressivamente i voli internazionali da e verso la Polonia. Dal 15 giugno, in generale, sono state sospese le restrizioni anche nei Paesi di transito in caso di spostamenti via terra. Di tutto questo è data ampia evidenza sia sul sito istituzionale ViaggiareSicuri che sul sito *web* dell'ambasciata d'Italia in Polonia, e sui siti delle ambasciate nei Paesi di transito.

Si ricorda infine che sono circa 108.600 i connazionali rientrati grazie all'azione della Farnesina e della rete diplomatico-consolare da 121 Paesi, con oltre 1.140 operazioni.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

MERLO

(15 luglio 2020)

LANNUTTI, DONNO, ROMANO, CORRADO, DRAGO, VANIN. - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

da anni, le meritorie campagne di informazioni della trasmissione televisiva "Striscia la Notizia", il TG satirico ideato da Antonio Ricci in onda su Canale 5, smascherano le finte donazioni e gli abusi nella raccolta dei fondi;

nella grave emergenza legata al Coronavirus, proseguono i tentativi di truffe volte a cavalcare l'onda della solidarietà;

tra le numerose e meritorie campagne di raccolta fondi, si nascondono altre, ingannevoli verso i cittadini i quali, convinti di fare donazioni benefiche a favore delle strutture sanitarie per fronteggiare l'emergenza pandemica, si trovano, ignari, a destinare i propri soldi a soggetti privati che nulla hanno a che vedere con tali strutture;

nei giorni scorsi la falsa raccolta fondi per l'ospedale San Camillo di Roma è stata smascherata dalla Polizia postale, con la pagina "Facebook" "Emergenza Crowdfunding San Camillo", che descriveva la situazione drammatica di medici e infermieri costretti a costruirsi camici con buste della spazzatura e, giocando sulla sensibilità delle persone, i truffatori invitavano a versare delle somme di denaro su una carta Poste-Pay;

oltre a "Striscia la Notizia", l'associazione dei consumatori Codacons aveva denunciato tale rischio di truffe nell'ambito delle raccolte fondi destinate al Coronavirus pubblicizzate sul *web*, chiedendo alle competenti Autorità, che tutte le raccolte fondi sorte per l'emergenza fossero accentrate nelle mani o sotto il controllo della Protezione civile;

è fondamentale sostenere tutte le iniziative di solidarietà, offrendo garanzie ai donatori circa la destinazione dei fondi e l'assenza di costi e commissioni sapientemente occultate nelle operazioni di beneficenza avviate sul *web*;

su segnalazione del Codacons, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento del 22 marzo 2020, è intervenuta in via cautelare nei confronti del sito *web* "gofundme" di una piattaforma attraverso la quale è possibile effettuare raccolte di fondi a scopo benefico (*crowdfunding*);

il provvedimento è stato motivato dall'esigenza di interrompere la diffusione di una pratica estremamente grave, tale da rendere urgente e indifferibile l'intervento dell'Autorità;

il sito, prima dell'intervento dell'Autorità, promuoveva la possibilità di effettuare le donazioni, tra cui molte, come quella promossa dagli *influencer* Fedez e Ferragni e il conduttore Rai Salvo Sottile, a favore degli ospedali e reparti ospedalieri delle zone più colpite dall'emergenza Coronavirus, garantendo che ciò fosse in maniera gratuita e senza costi per il donatore, quando, in realtà, vi erano dei costi connessi alle transazioni effettuate con carte di credito e debito (oltre il 2,9 per cento);

inoltre tale piattaforma, come altre, appariva preimpostata in modo che, al momento dell'effettuazione della donazione, veniva applicato in automatico un costo percentuale a titolo di commissione, che poteva essere annullata solo se il consumatore cliccava su "Altro" in un menu a tendina adiacente (non agevolmente visibile in quanto con caratteri più piccoli), inserendo l'importo zero;

L'Autorità ha ritenuto tali modalità di acquisizione delle commissioni ingannevoli, aggressive e lesive dei diritti dei consumatori poiché "Il consumatore viene quindi indebitamente condizionato nella scelta della commissione, che di fatto non è più facoltativa come promesso, "trattandosi di sfruttamento della tragica pandemia in atto";

L'Autorità ha disposto che il meccanismo di preselezione della commissione facoltativa fosse immediatamente eliminato, lasciando piena libertà di scelta al consumatore donante attraverso l'indicazione del valore "zero", che egli potrà eventualmente modificare;

la segnalazione del Codacons ha così interrotto una pratica commerciale scorretta assai lesiva per i consumatori, mentre sono al vaglio altre attività di indagine, volte ad accertare le ulteriori truffe denunciate;

a seguito di tale iniziativa, alcuni promotori della colletta sospesa dall'*Antitrust*, hanno scatenato una *bagarre* verbale usando i propri canali *social* contro il Codacons, in particolare il cantante Fedez, definite dal Codacons false e diffamatorie, affermazioni diffuse sui suoi *social* con milioni di *followers*;

a seguito delle affermazioni e inviti pressanti dati da costui sui suoi *social* ad attaccare il Codacons, rassicurando che sul *web* si può dire ciò che si vuole e che non sarebbe punibile qualsiasi cosa si dica, circostanza falsa e smentita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, migliaia di suoi *followers* hanno inondato i *social* di minacce di morte e messaggi di violenza inaudita,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda adottare gli opportuni provvedimenti, affinché tutte le raccolte fondi avviate e da avviarsi siano direttamente controllate dal Dipartimento della Protezione civile, in modo tale che le somme raccolte confluiscono direttamente e sicuramente nelle casse degli enti interessati;

se intenda attivarsi, anche attraverso gli opportuni interventi normativi, al fine di sostenere il terzo settore, di cui fa parte anche il Codacons come altre meritorie associazioni a tutela dei consumatori e dei diritti civili, ed in particolare le campagne e le attività sociali riguardanti la difesa dei consumatori con azioni meritorie, avviate per aiutare i cittadini nella lotta contro il Coronavirus, per contrastare truffe ed abusi, perpetrate sfruttando la paura e la minore attenzione dei consumatori in una fase di gravissima emergenza sociale.

(4-03129)

(8 aprile 2020)

RISPOSTA. - Si fa riferimento a comportamenti scorretti nelle pratiche di raccolta fondi attuati durante la pandemia da COVID-19. Il caso più grave segnalato è quello relativo alla falsa raccolta fondi per l'ospedale "San Camillo" di Roma, che ha visto l'intervento anche della Polizia postale. In particolare, con la citata raccolta fondi, attuata attraverso la pagina "Facebook" chiamata "emergenza crowdfunding San Camillo" descriveva la situazione drammatica di medici e infermieri costretti a costruirsi camici con buste della spazzatura e, giocando sulla sensibilità delle persone, invitava a versare delle somme di denaro su una carta Postepay.

Sentita sul punto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) riferisce di non avere, allo stato, procedimenti in corso sulla vicenda. Non risultano infatti pervenute all'AGCM segnalazioni sulla vicenda, né su vicende analoghe. Tuttavia, in applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo", l'Autorità è intervenuta sulla più ampia problematica della completezza e trasparenza delle informazioni fornite dalle piattaforme per la raccolta fondi, avviando un'istruttoria in data 22 marzo 2020 nei confronti della piattaforma "GoFundMe". Al riguardo, l'AGCM precisa che, a differenza di quanto riportato, l'istruttoria nei confronti della piattaforma GoFundMe ha preso l'avvio da una segnalazione di un privato cittadino, non già da una segnalazione del Codacons o di altre associazioni dei consumatori.

Nel merito, l'AGCM riferisce di aver contestato alla società GoFundMe Ireland Ltd di aver posto in essere comportamenti scorretti, approfittando della situazione di crisi sanitaria in corso e della conseguente disposizione dei cittadini a contribuire alla risoluzione della crisi attraverso donazioni. Nella pagina iniziale della piattaforma GoFundMe compariva infatti un *claim* attraverso il quale la stessa veniva presentata come piattaforma gratuita. In realtà, invece, la piattaforma prevedeva costi connessi alle transazioni con carte di credito e debito; inoltre, nella piattaforma non veniva adeguatamente posto in evidenza il fatto che le commissioni sulle transazioni avessero carattere facoltativo. Ebbene, l'Autorità ravvede in tale condotta una potenziale pratica ingannevole, ossia tale da indurre in errore i consumatori e far loro assumere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero preso. Sotto altro aspetto, alla piattaforma GoFundMe è stato contestato di aver preimpostato la percentuale delle commissioni in suo favore, laddove invece il consumatore può azzerare la commissione ricercando la relativa opzione di azzeramento in un menu a tendina, accessibile alla voce "altro", come correttamente riportato nell'atto. Con ciò, il consumatore verrebbe indebitamente condizionato nella scelta della commissione.

Il procedimento istruttorio relativo al caso è in corso ed è volto a verificare possibili violazioni degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del codice del consumo, atteso che i comportamenti della società GoFundMe Ireland Ltd appaiono, secondo l'Autorità, contrari alla diligenza professionale e idonei ad indurre il consumatore all'assunzione di decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, sulla base di un'ingannevole rappresentazione della realtà circa la gratuità dei servizi offerti e di una modalità aggressiva che condiziona la scelta dell'ammontare della commissione prevista su ogni donazione. Il 22 marzo 2020, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, l'AGCM ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del codice, disponendo, a far data dalla comunicazione di avvio del procedimento e nelle more dello stesso, la disattivazione della modalità di pre attivazione della commissione, disponendo di fissare a "zero" l'importo di *default* nella scelta della percentuale di commissione e di lasciare al consumatore facoltà di aumentare la percentuale, come correttamente ricordato. Il 27 marzo, avendo verificato che la piattaforma GoFundMe aveva effettivamente modificato il sistema di pre attivazione della commissione come disposto, l'AGCM ha deliberato che le misure adottate dalla società fossero soddisfacenti ai fini della rimozione del *periculum in mora*.

Alla luce degli episodi descritti, gli interroganti chiedono che vengano adottate iniziative affinché tutte le raccolte di fondi siano direttamente controllate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo da garantire che le somme raccolte confluiscono nelle casse degli enti interessati. Sul punto, si richiama l'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto cura Italia), rubricato "Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19". In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà

pervenute, infatti, l'art. 99 autorizza il Dipartimento della protezione civile "ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19" (comma 1). Dispone inoltre che, nella "vigenza dello stato di emergenza (...) l'acquisizione di forniture e servizi (...), qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni [avvenga] mediante affidamento diretto, (...) a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità" (comma 3). Analoga previsione vale per tutte le amministrazioni pubbliche: "ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata [per le erogazioni liberali], per la quale è anche autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità" (comma 5).

In conformità con le previsioni del decreto-legge cura Italia, il Dipartimento della protezione civile ha aperto un conto corrente bancario dedicato alle donazioni inerenti all'emergenza sanitaria in corso. La protezione civile ha istituito anche un fondo per assicurare un sostegno economico ai familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l'emergenza e decedute nell'esercizio della propria funzione ed attività. Con il fine di raccogliere donazioni, si sono attivati anche numerosi altri enti; si ricordano in particolare le raccolte fondi attivate dalla Croce rossa italiana, dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dall'Unicef. A questi diversi canali di raccolta fondi viene adeguatamente dato risalto sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Alla luce di quanto detto nonché della sostanziale efficacia degli interventi adottati dalle autorità preposte (volti ad impedire, anche in fase cautelare, i comportamenti denunciati dagli interroganti), sembrerebbe dunque che l'impianto complessivo garantisca adeguata tutela del consumatore e un adeguato intervento delle autorità, ove necessario. Tuttavia, anche a seguito degli esiti delle procedure in corso da parte delle autorità, qualora dovessero emergere profili di tutela che necessitino di integrazione normativa, si rappresenta la disponibilità di questo Ministero ad attivarsi in tal senso.



In conclusione, si vuole ricordare che il sostegno al terzo settore e alle iniziative meritorie a difesa dei consumatori è comunque assicurato dal Ministero, il quale abitualmente sostiene le progettualità delle associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del codice del consumo, volte ad informare e ad assistere i consumatori, nonché le progettualità delle associazioni locali, finanziate per il tramite dei programmi regionali. A tale riguardo, si rappresenta che i bandi per le progettualità sono in corso di modifica, con l'obiettivo di essere adattati alle nuove sfide imposte dall'emergenza sanitaria; ciò anche al fine di favorire le iniziative associative meritorie che garantiscono la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

*Il Ministro dello sviluppo economico*

PATUANELLI

(3 luglio 2020)

---

MONTANI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'esplosione improvvisa della pandemia da coronavirus ha colto moltissimi cittadini italiani al di fuori dei confini nazionali;

nei primi giorni sono stati realizzati dei "ponti aerei" per agevolare il loro rientro in patria ma numerosi sono rimasti isolati nelle più diverse parti del mondo e nell'impossibilità di trovare passaggi aerei;

un'area particolarmente colpita dall'epidemia risulta essere l'America centrale con Paesi in cui è numerosa la presenza italiana come il Costa Rica;

risulta che a San Josè molti cittadini italiani abbiano richiesto assistenza alla nostra ambasciata per poter rientrare ma che non sia ancora stato possibile organizzare voli di rimpatrio dopo un volo umanitario ad inizio della pandemia;

oltretutto, non esistendo voli diretti dal Costa Rica all'Italia, si deve comunque transitare per nazioni a rischio o che, come gli Stati Uniti, pretendono la quarantena per chi arriva dall'estero,

si chiede di sapere quale sia l'attuale situazione dei cittadini italiani in America centrale e segnatamente in Costa Rica, se risultino richieste di aiuto e se si ritenga di dover organizzare uno o più voli speciali per il rimpatrio dei nostri connazionali alcuni dei quali si trovano in situazione di grande disagio, partiti per vacanze o per lavoro, e che da ormai 3 mesi devono

mantenersi in condizioni economiche, sociali e di vita assolutamente precarie.

(4-03592)

(3 giugno 2020)

RISPOSTA. - Con riferimento alla situazione in Costa Rica, il Paese registra al 9 luglio un numero relativamente contenuto di casi, circa 5.800, con solo 24 decessi. Il Presidente della Repubblica ha annunciato ad inizio giugno un prudente allentamento delle misure restrittive precedentemente imposte, in vigore fino al 31 luglio. Sempre il presidente Alvarado, affiancato dal Ministro della salute Salas, dopo aver annunciato per sabato 20 giugno l'inizio della cosiddetta terza fase, quella della progressiva riapertura delle attività economiche, sia pure con le dovute precauzioni, il 20 giugno stesso ha confermato che, in ragione del registrarsi di un nuovo incremento dei casi (passati in 24 ore da 68 a 119), il Paese rimarrà ancora per alcuni giorni nella fase due, in via prudenziale e cautelativa.

Dalla Costa Rica sono stati effettuati numerosi voli con meccanismo UE, di cui hanno potuto beneficiare alcune decine di connazionali. In particolare, sono stati messi a disposizione posti su 5 voli speciali tedeschi, organizzati rispettivamente il 22, il 24 e il 27 marzo, il 1° e il 6 aprile. Il 24 marzo è partito anche un volo speciale organizzato dalla Repubblica ceca. Il 16 aprile è partito un volo speciale operato da AirFrance e un ulteriore volo è stato organizzato dalla Spagna il 13 maggio. Con questi mezzi sono potuti rientrare in Italia circa 30 connazionali. La Farnesina ha quindi organizzato anche 2 voli commerciali speciali nazionali, il primo è stato effettuato il 10 maggio, con successivo scalo in Honduras, per 127 passeggeri. Il secondo è stato effettuato il 16 giugno, con scalo a Panama, per 135 passeggeri, di cui 117 italiani e alcuni europei. In totale, sono rientrati dal Costa Rica circa 270 connazionali. Peraltro, in coincidenza con il secondo volo commerciale speciale del 16 giugno, si sono registrati anche un volo speciale Iberia e due voli AirFrance, di cui molti connazionali presenti in Costa Rica hanno scelto di avvalersi, in quanto già titolari di biglietti precedentemente emessi da quelle compagnie. Altri connazionali, malgrado avessero ripetutamente invocato un volo diretto sull'Italia, nonostante i ripetuti solleciti dell'ambasciata d'Italia a San José, hanno preferito rimanere in Costa Rica.

L'ambasciata continua a prestare assistenza ai connazionali presenti *in loco*. Al momento non si registrano particolari criticità. Per quanto riguarda eventuali connazionali che si trovino ad affrontare problemi di natura economica, è possibile per questi ultimi rivolgersi all'ambasciata, che potrà erogare, ove ne ricorrano le condizioni di legge, prestiti con promessa di restituzione o sussidi.

Complessivamente, sono rientrati dall'America centro-meridionale, con voli speciali nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, con voli commerciali speciali organizzati dall'Italia o da altri Paesi, circa 9.400 italiani. Questa cifra non comprende coloro che si sono avvalsi di voli di linea con scalo, tuttora disponibili da alcuni Paesi del Centro e Sud America. Sono infatti ancora attivi voli di linea, in particolare diretti su Parigi e Amsterdam o su Francoforte, dal Messico e dal Brasile. Le autorità argentine hanno inoltre autorizzato, fino al termine del blocco dei voli commerciali (1° settembre 2020), un calendario di voli commerciali speciali per le principali capitali europee, e per Miami e Tel Aviv, nei mesi di luglio e agosto. Le compagnie Air France, KLM e Iberia hanno già diffuso un calendario di voli commerciali speciali su Parigi, Madrid ed Amsterdam (città da cui è possibile raggiungere l'Italia). I biglietti sono acquistabili sui siti *internet* delle rispettive compagnie aeree. Ulteriori operazioni commerciali speciali sono in programma da Cuba, dalla Repubblica Dominicana, dal Venezuela. Un volo commerciale speciale è in programma anche dal Messico attorno alla fine di luglio.

Al 9 luglio, a partire dall'emergere della crisi sono rientrati da 121 Paesi quasi 109.000 connazionali, grazie a 1.144 operazioni promosse dalla Farnesina. La rete diplomatico-consolare e l'unità di crisi continuano ad assicurare la massima assistenza possibile a tutti gli italiani ancora in difficoltà.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*

MERLO

(14 luglio 2020)

---

PETRENGA. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il Comune di Casaluce, in provincia di Caserta, ha una popolazione residente, secondo gli ultimi dati Istat, pari a 9.893 abitanti;

il comune era dotato di un ufficio postale, sito in via Vittorio Emanuele, n. 72;

nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2019, l'ufficio postale è stato oggetto di un tentativo di rapina;

in particolare, i rapinatori utilizzarono un rudimentale ordigno facendolo deflagrare vicino allo sportello «Postamat» posto a ridosso della ve-

trata che chiude parte dell'ufficio stesso, provocandone la completa distruzione insieme a gran parte degli sportelli interni, compreso lo spazio interno destinato al pubblico;

a decorrere dalla data di tale evento, dunque dal 14 dicembre 2019, l'ufficio non ha più funzionato;

al riguardo, l'Amministrazione comunale, in data 10 febbraio 2020, è stata informata da Poste Italiane che a far data dal 12 febbraio 2020, si sarebbe provveduto ad installare una struttura mobile e che il servizio sarebbe stato attivo a decorrere dalla data di lunedì 17 febbraio 2020;

in tale data l'ufficio mobile ha iniziato a funzionare, ma, dopo meno di un mese, a causa del mal funzionamento dei servizi igienici, il servizio è stato disattivato e l'ufficio mobile è stato chiuso;

ad oggi i cittadini di Casaluce sono costretti a recarsi presso gli uffici postali di Teverola, un comune distante 2,5 chilometri, con i conseguenti notevoli disagi;

con ordinanza del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno, del 22 marzo 2020, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19, è fatto divieto per i cittadini di trasferirsi o spostarsi in comuni diversi da quelli in cui si trovano se non per comprovate esigenze lavorative, di salute o urgenti;

pertanto, allo stato, i cittadini di Casaluce sono impossibilitati ad usufruire dei servizi postali, seppur essenziali ma non urgenti, né rientranti nelle circostanze richiamate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che le particolari circostanze descritte richiedano un intervento urgente, teso a sollecitare una riapertura *ad horas* dell'ufficio mobile già attivato, dotandolo dei necessari servizi igienici e ad avviare, successivamente, i lavori di ristrutturazione dei locali dell'ufficio postale del Comune di Casaluce, così da restituire in tempi brevi alla cittadinanza un servizio fondamentale per il paese.

(4-03262)

(28 aprile 2020)

RISPOSTA. - Poste italiane comunica che l'ufficio postale di Casaluce (Caserta) ha subito ingenti danni nella notte tra il 13 ed il 14 dicembre 2019, a seguito di un tentativo di rapina con esplosivo ai danni

dell'ATM e che, per permettere i conseguenti lavori di messa in sicurezza, il 14 dicembre è stato chiuso al pubblico. Alla luce di tali fatti, dal 17 dicembre 2019 al 26 febbraio 2020, l'operatività dell'ufficio era stata spostata presso l'ufficio nel limitrofo comune di Teverola, che peraltro osserva gli stessi orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 19,05 ed il sabato dalle ore 8,20 alle ore 12,35). Inoltre, successivamente, dal 27 febbraio al 16 marzo, a Casaluce è stato posizionato un ufficio postale mobile, per garantire, oltre al servizio universale, lo svolgimento di tutte le operazioni in modalità *no cash*. Tuttavia, dal 17 marzo, a causa di un guasto al sistema idraulico, l'ufficio postale mobile è stato, purtroppo, disattivato e l'operatività è stata nuovamente spostata presso l'ufficio di Teverola.

Inoltre, è stata riferita l'impossibilità di utilizzare un altro ufficio postale mobile, in quanto in manutenzione presso le officine (che, a loro volta, non hanno potuto effettuare gli interventi necessari a causa del *lock-down* determinato dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19). Pertanto, anche in considerazione della particolare situazione in atto, è stata comunicata l'intenzione di posizionare, quanto prima possibile, una struttura mobile (cosiddetto *container*) all'interno del cortile dell'ufficio postale di Casaluce, per consentire alla clientela di effettuare tutte le operazioni postali direttamente nel proprio comune.

In ogni caso, in base alle informazioni acquisiti, i lavori di rifacimento dei locali dell'ufficio postale danneggiato (bloccati per l'emergenza sanitaria in corso) sono ripresi il 5 maggio e si stima che l'ufficio postale di Casaluce possa probabilmente essere riaperto entro la fine del mese di giugno.

*Il Ministro dello sviluppo economico*

PATUANELLI

(3 luglio 2020)

---

RAUTI. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la compagnia navale Siremar SpA, interamente partecipata da Tirrenia, fino al 2010 con la sua flotta di 9 aliscafi e 10 traghetti svolgeva il servizio di collegamento navale della Sicilia verso le sue isole minori;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 17 settembre 2010 la società Siremar - Sicilia Regionale Marittima SpA, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 39 del 2004, e, contestualmente, è stato nominato quale commissario straordinario, il dottor Giancarlo D'Andrea;

il Tribunale di Roma - Sezione fallimentare, con sentenza n. 381 del 5 ottobre 2010, ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Siremar, a norma dell'art. 4 del decreto-legge n. 347 del 2003;

da quel momento la procedura ha visto l'accertamento di 688 creditori di ogni categoria (dipendenti, banche, ed in particolar modo imprenditori, fornitori e professionisti); tutti danneggiati per un importo di stato passivo ammesso pari ad euro 68.467.921,99;

in data 4 ottobre 2010, allo scopo di fornire adeguata evidenza alla procedura di dismissione del ramo d'azienda Siremar, e di verificare la presenza sul mercato di soggetti potenzialmente interessati a rilevare la proprietà del medesimo compendio aziendale, il commissario straordinario ha predisposto un invito a manifestare interesse per l'acquisto del ramo d'azienda SIREMAR sui principali quotidiani e siti *internet* specializzati, nazionali ed internazionali, con scadenza prevista per il giorno 20 ottobre 2010;

gli atti successivi conducevano l'amministrazione straordinaria in data 20 ottobre 2011 al contratto di cessione di Siremar e della sua flotta alla società Compagnia delle Isole SpA ("CDI") quale aggiudicataria, secondo l'ultima offerta migliorativa vincolante al prezzo di vendita, di complessivi euro 69.150.000;

grazie alla parte del prezzo incassato (euro 34.650.000), la procedura di amministrazione straordinaria poteva, in data ottobre 2013, distribuire ai creditori assistiti da privilegio speciale nautico e da ipoteca sulle navi somme pari ad euro 18.513.891,29;

in data 17 novembre 2011, presso il TAR del Lazio, veniva notificato a Siremar il ricorso promosso da Società navigazione siciliana SpA ("SNS"), società neo costituita e partecipata in quote paritetiche dalle società Caronte & Tourist SpA e Ustica Lines SpA, contro la stessa Siremar e contro il Ministero per lo sviluppo economico, oltre che nei confronti di CDI, volto ad ottenere l'annullamento del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato da Siremar e CDI in data 20 ottobre 2011;

nel frattempo, con provvedimento del Tribunale di Roma, in data 3 febbraio 2014, in seguito alla cessione dei mezzi e delle tratte, veniva dichiarata la cessazione dell'attività d'impresa della Siremar in amministrazione straordinaria, determinando che da quella data la procedura di amministrazione straordinaria viene considerata ad ogni effetto come procedura concorsuale liquidatoria (una procedura fallimentare come le altre), con conseguente applicazione del relativo regime normativo;

il contenzioso giudiziario è andato avanti fino al 6 aprile 2016, allorquando il Ministero dello sviluppo economico, in sede di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 592/2014 e del TAR del Lazio n. 2351/2015, che riconoscevano le ragioni della ricorrente SNS, autorizzava l'aggiudicazione della procedura competitiva di vendita dell'ex Siremar nei termini dell'offerta d'acquisto originariamente presentata da SNS per l'importo complessivo di euro 55.100.000;

in data 11 aprile 2016, venivano quindi definiti gli atti di trasferimento definitivi della flotta e del compendio aziendale ex Siremar alla compagnia di navigazione SNS la quale, ad oggi, continua ad operare regolarmente i collegamenti navali della Sicilia verso le isole minori;

dal primo riparto di euro 18.513.891,29 avvenuto nell'ottobre 2013, vale a dire ad oltre 6 anni di distanza, la procedura di liquidazione non ha, ad oggi, effettuato alcun ulteriore riparto, continuando ad erodere le somme disponibili con ingenti spese correnti per la considerevole somma di euro 540.000 annue;

la lungaggine della procedura, la mancata esplicazione del mancato integrale incasso del prezzo della cessione (che consentirebbe di soddisfare quasi integralmente tutti i creditori) e la mancata ripartizione di quanto attualmente disponibile, determina che i creditori, e soprattutto le aziende siciliane, rischiano, a loro volta, di fallire, mentre la farraginoso macchina dell'amministrazione straordinaria della liquidazione consuma le risorse ex Siremar che spettano legittimamente ai creditori,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che le aziende interessate si vedano finalmente riconosciute le loro legittime spettanze, anche al fine di evitare che i soggetti creditori siano travolti da uno stato di crisi finanziaria irreversibile.

(4-02669)

(19 dicembre 2019)

RISPOSTA. - Come noto la Siremar, il cui socio maggioritario era il gruppo Tirrenia, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 347 del 2003, e, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2010, è stato nominato quale commissario straordinario il dottor Giancarlo D'Andrea. Nell'ottobre 2011 il commissario straordinario ha ceduto la Siremar alla Compagnia delle isole SpA. In seguito, l'organo commissariale è stato integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico: a) in data 20 marzo 2014, con la nomina dell'avvocato Stanislao Chimenti Carac-

ciolo e del professor Beniamino Caravita; b) in data 12 gennaio 2016, a seguito del decesso del dottor D'Andrea e delle dimissioni dell'avvocato Chimenti Caracciolo, sono stati nominati commissari straordinari il dottor Gerardo Longobardi e il professor Stefano Ambrosini che, assieme al professor Caravita, sono dunque gli attuali commissari straordinari della procedura.

Ciò premesso, in merito alle sole circostanze intervenute per la regolare composizione dell'organo commissariale, nel merito si osserva che questo Ministero, in sede di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 592/2014 e del TAR del Lazio, sezione III-ter, n. 2351/2015, ha autorizzato l'aggiudicazione di vendita del ramo d'azienda ex Siremar alla ricorrente Società italiana di navigazione SpA, nei termini dell'offerta d'acquisto originariamente presentata dalla medesima, volta a consentire il realizzo in capo all'amministrazione straordinaria di 55.100.000 euro. Conseguentemente, in data 11 aprile 2016, sono stati stipulati gli atti di restituzione del ramo d'azienda da parte del precedente aggiudicatario (Compagnia delle isole) e di cessione del compendio a Società italiana di navigazione.

Nel contratto di cessione, redatto in conformità al testo contrattuale sottoscritto a suo tempo tra l'amministrazione straordinaria e Compagnia delle isole SpA nell'ottobre 2011, è stato previsto in capo a Società italiana di navigazione il pagamento di due rate di prezzo differito, ciascuna dell'importo di 9.000.000 euro, maggiorati degli interessi nella misura dell'1,50 per cento su base annua senza capitalizzazione, rispettivamente nei mesi di aprile 2022 e 2024.

Per quanto concerne il pagamento delle medesime due rate, si segnala che esse sono state sospese, ai sensi di quanto previsto nel contratto di cessione (art. 5) a causa dell'indagine formale avviata nel 2011 ed estesa al 2012 dalla Commissione UE all'ex gruppo Tirrenia (SA. 32014 (2011/C), SA. 32015 (2011/C), SA. 32016 (2011/C) - Italia, procedura aiuti 2011). Inoltre, in tale materia, i commissari straordinari, di concerto con i Ministeri competenti e le autorità di vigilanza della società, hanno partecipato a numerose riunioni tecniche svoltesi sia presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri che presso gli uffici della DG Competition della Commissione europea, ai fini di fornire risposte e chiarimenti alle richieste da quest'ultima formulate. Di conseguenza, il 2 marzo 2020, la Commissione ha notificato la propria "decisione" concludendo che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse tra il 1992 e il 2008 alle società dell'ex gruppo Tirrenia (Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar) risultano conformi alle norme UE in materia di aiuti di Stato; tuttavia, si è tuttora in attesa della chiusura della citata procedura aiuti 2011, cui è connesso il pagamento delle due rate non scadute da parte della Società italiana di navigazione SpA.

Con riferimento all'attività di ripartizione dell'attivo, a seguito del primo riparto effettuato nel 2013, peraltro noto all'interrogante, si evidenzia



che lo stesso ha riguardato esclusivamente i crediti assistiti da privilegio speciale nautico e da ipoteca sulle navi. Nel novembre 2016 è stata autorizzata l'erogazione di un acconto, *ex art.* 68 del decreto legislativo n. 270 del 1999, pari al 70 per cento del credito vantato dai dipendenti della Siremar SpA *in bonis*, per complessivi 501.228,41 euro.

In conclusione, appare evidente che, seppure vi sia un assiduo impegno da parte degli organi della procedura al più rapido ed esaustivo soddisfacimento del ceto creditorio con un nuovo piano di ripartizione, i tempi saranno inevitabilmente subordinati alla definitiva conclusione della procedura aiuti 2011.

*Il Ministro dello sviluppo economico*

PATUANELLI

(3 luglio 2020)

---

URSO. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

Infratel, in data 17 marzo 2020, ha dato comunicazione dell'avvio del progetto "Wi-Fi Italia Ospedali", attraverso il quale procederà alla fornitura e installazione fino a 5.000 *access point Wi-Fi* negli ospedali pubblici, che ne possono fare richiesta;

il comunicato introduce l'iniziativa "nell'ambito del progetto Piazza Wi-Fi Italia", progetto per la dotazione di *hot spot* gratuiti *outdoor* rivolto ai comuni italiani, per il quale Infratel ha lanciato una gara il 28 giugno 2019 sulla fornitura, installazione, esecuzione di servizi di gestione e manutenzione di reti Wi-Fi sul territorio italiano e che ha visto l'aggiudicazione di tutti i lotti da parte di TIM (e, come fornitore, di Huawei);

il comunicato inserisce, inoltre, l'azione "nel progetto Solidarietà Digitale", realizzata dal Ministro per l'innovazione tecnologica con il supporto tecnico dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), che ha l'obiettivo di ridurre l'impatto sociale ed economico delle misure nelle aree territoriali soggette a restrizioni, avvalendosi di servizi e soluzioni innovativi offerti gratuitamente dagli operatori del settore;

in data 31 marzo il Sottosegretario allo Sviluppo economico Liuzzi, in un *post* pubblicato sul suo profilo personale di "Facebook", dichiarava che "grazie a dei risparmi di gara che ammontano a 15,9 milioni di euro, abbiamo approvato un nuovo "Piano Wi-Fi Italia" per impegnare queste risorse

se destinandole principalmente alle infrastrutture sanitarie e dei trasporti (porti e ferrovie)";

non è dunque chiaro se tale iniziativa sia stata finanziata tramite il progetto Wi Fi Italia o se sia una donazione gratuita nell'ambito del progetto "Solidarietà Digitale";

non è, soprattutto, chiaro con quale procedura si avvenuta tale disposizione, che di fatto dà accesso a un operatore di rete e al suo fornitore ad una infrastruttura critica, quale la rete di una struttura sanitaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative di controllo e supervisione intenda assumere nei confronti di Infratel e dell'iniziativa "Wi Fi Italia".

(4-03122)

(8 aprile 2020)

RISPOSTA. - L'iniziativa "Wi-Fi Italia ospedali" è inserita nell'ambito del progetto "Solidarietà digitale" realizzato dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con il supporto tecnologico dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con l'obiettivo di ridurre l'impatto sociale ed economico delle misure restrittive promosse a seguito della diffusione dell'epidemia sanitaria in corso, avvalendosi di servizi e soluzioni innovativi offerti gratuitamente dagli operatori del settore. Essa prevede la fornitura e installazione fino a 5.000 *access point wi-fi* negli ospedali pubblici che ne facciano richiesta. Al momento, all'iniziativa hanno aderito 52 strutture ospedaliere in tutta Italia. Grazie alle donazioni effettuate da Samsung Electronics, che ha fornito 300 *tablet*, e Huawei Italia, che ne ha forniti 100, tutti gli ospedali aderenti all'iniziativa sono stati dotati di *tablet* idonei a favorire le comunicazioni tra medici e tra i pazienti e le loro famiglie in un momento, come quello attuale, in cui è importante favorire le connessioni tra cittadini in difficoltà.

L'iniziativa verrà finanziata attraverso l'estensione dei valori contrattuali relativi ai 5 lotti previsti nel progetto "Piazza Wi-Fi Italia", avviato da questo Ministero in collaborazione con Infratel Italia SpA, nella misura massima del 20 per cento, come da previsione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici". Il progetto "Wi-Fi Italia ospedali" verrà dunque realizzato dallo stesso appaltatore Telecom Italia SpA (denominata anche TIM SpA), che si è aggiudicato tutti e 5 i lotti della gara relativa al progetto "Piazza Wi-Fi Italia" e con cui Infratel Italia, società attuatrice del piano *wi-fi* per questo Ministero, ha contrattualizzato, sugli stessi lotti, le attività di forniture, servizi e lavori a fine febbraio 2020.

Nello specifico, le attività di installazione all'interno delle strutture ospedaliere saranno gestite da Telecom Italia nel rispetto di quanto previsto a livello contrattuale e secondo quanto riportato nella "convenzione di adesione al progetto" sottoscritta dagli ospedali, che identifica gli impegni di ciascun soggetto coinvolto: Infratel, Telecom e singolo ospedale.

Per quello che attiene alle preoccupazioni espresse sul fatto che si permetta ad un operatore di rete e al suo fornitore di avere accesso ad un'infrastruttura critica, quale la rete di una struttura sanitaria, si rappresenta quanto segue.

Nell'ambito della fornitura, Telecom Italia utilizza apparati *access point* Huawei AP8050DN e AP8150DN. Sul tema degli apparati utilizzati, i poteri speciali governativi volti alla tutela di *asset* strategici sono regolati dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", nonché dai correlati regolamenti attuativi ("normativa *golden power*"). Il decreto-legge n. 21 del 2012 è stato poi successivamente novellato con decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, il quale ha introdotto il nuovo art. 1-*bis* recante "Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G", ai sensi del quale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G sono considerati attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali conferiti dalla normativa *golden power*. Tra l'altro, il citato art. 1-*bis* prevede l'obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri della stipula di contratti e l'acquisizione di componenti ad alta intensità da soggetti esterni all'Unione europea, in modo da consentire, se ritenuto necessario, il tempestivo esercizio del potere di intervento o di veto.

È però necessario qui specificare che la tecnologia *wi-fi* non rientra tra le tecnologie utilizzate per la costruzione delle reti 5G e non è soggetta all'applicazione della normativa citata. Allo stato della legislazione attuale, in effetti, non sussiste alcuna norma che impedisca la fornitura di apparati *wi-fi* da parte di aziende non europee. Infratel Italia, società *in house* di questo Ministero, si occupa del controllo e della supervisione delle attività legate al progetto "Wi-Fi Italia ospedali" e al progetto "Piazza Wi-Fi Italia", nonché di tutte le successive iniziative che dovessero essere avviate con l'utilizzo delle economie derivanti dal bando Wi-Fi Italia, pari a circa 15,9 milioni di euro, secondo quanto riportato nei piani tecnici operativi sottoscritti da Infratel e dal Ministero.

Si evidenzia che lo stato di avanzamento dei progetti è costantemente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale di Infratel Italia, liberamente accessibile, e che il Ministero svolgerà una costante attività di moni-

toraggio su di esso, anche attraverso appositi incontri di coordinamento nell'ambito dei rapporti di collaborazione tecnico-operativa con i rappresentanti della società *in house*.

*Il Ministro dello sviluppo economico*

PATUANELLI

(3 luglio 2020)

---

VALENTE, STEFANO, ALFIERI, FEDELI, GIACOBBE. - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:

nel corso del mese di settembre 2019 sono stati pubblicati sul sito *web* istituzionale del Comune di Napoli i dati relativi alle retribuzioni dei dirigenti comunali da cui risulta il pagamento, nel corso dell'esercizio finanziario 2018, di retribuzioni di risultato per circa 1,3 milioni di euro e per quasi un altro milione tra arretrati e altri compensi;

da un'analisi sommaria delle *performance* dirigenziali, da cui dipende la retribuzione di risultato, dell'ultimo triennio emerge un dato piuttosto generalizzato di raggiungimento degli obiettivi gestionali da parte dei dirigenti comunali, soprattutto in riferimento ai responsabili di servizi e macrostrutture a supporto degli organi politici e istituzionali e afferenti alla Direzione generale;

rilevato che, a giudizio degli interroganti:

nell'ambito della componente oggettiva della valutazione (è impossibile inferire sulla componente soggettiva, interamente devoluta al soggetto valutatore), in non pochi casi l'unico obiettivo da raggiungere tra quelli considerati strategici per l'ente si riduce a una corretta gestione del *budget* del salario accessorio dei dipendenti del servizio, come se fosse concepibile per l'amministrazione, al di là di ogni processo valutativo, consentire ai dirigenti di gestire questi fondi in maniera eventualmente scorretta;

sempre nell'ambito della componente oggettiva della valutazione, in particolare dei dirigenti di uffici che erogano servizi al pubblico, l'obiettivo del conseguimento di una media di gradimento non inferiore a "buono" rappresenta un'autentica beffa in quanto, non prevedendosi campagne mirate di rilevazione del livello di soddisfazione dell'utenza, l'obiettivo viene sistematicamente neutralizzato laddove non viene raggiunta neppure la soglia minima di 10 giudizi espressi;

considerato che:

la spesa per i dirigenti, nonostante l'assenza di un regolare concorso da circa 20 anni, assorbe circa 10 milioni di euro e la spesa per il personale di *staff* del sindaco e degli assessori risulta in progressivo aumento, pur permanendo lo stato di predissesto del Comune di Napoli, raggiungendo i 2,1 milioni di euro;

lo stato dei servizi pubblici erogati dal Comune è unanimemente giudicato disastroso, come peraltro dimostrano i riscontri oggettivi: dalla chiusura dei parchi pubblici, al blocco frequente del sistema dei trasporti locali, all'assenza di manutenzione urbana, alla persistenza di cumuli di rifiuti in tutti i quartieri della città,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati dei risultati paradossali della valutazione delle *performance* dei dirigenti del Comune di Napoli, i quali riescono a percepire alte retribuzioni accessorie a fronte di una situazione di totale sbando nella gestione dei servizi, delle funzioni essenziali e delle attività istituzionali del comune;

quali iniziative abbiano intrapreso o abbiano intenzione di intraprendere per verificare la regolarità di tali valutazioni e la congruità della spesa per le retribuzioni dei dirigenti e del personale assunto a tempo determinato, permanendo la situazione di predissesto dell'ente, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale è ancora *sub iudice* presso la Corte dei conti della Campania.

(4-02238)

(8 ottobre 2019)

RISPOSTA. - In primo luogo, appare opportuno evidenziare come le problematiche richiamate afferiscono ad ambiti di esclusiva prerogativa degli organi degli enti locali, nonché ad atti e provvedimenti amministrativi in relazione ai quali l'attuale ordinamento non attribuisce al Ministero alcun sindacato di legittimità, stante l'assetto normativo che disciplina i vigenti sistemi di controllo.

Ciò premesso, a seguito degli accertamenti svolti e dai dati acquisiti dal Comune di Napoli, si rileva che "i dati relativi alle retribuzioni dirigenziali erogate nel corso del 2018, pubblicati in tabella dal competente Servizio amministrazione economica risorse umane, attengono, per la componente 'retribuzione di risultato' a due distinte annualità (2014 e 2015), in ottemperanza al Contratto decentrato integrativo per l'Area dirigenti - Annualità 2013-2016, sottoscritto il 30 maggio 2017, con il quale l'Ammini-

strazione s'impegnava a effettuare il pagamento della retribuzione di risultato per gli anni 2012 e 2013 entro luglio 2017 e per gli anni 2014 e 2015 entro dicembre 2017; la suddetta erogazione è poi effettivamente avvenuta nei primi mesi del 2018, per il biennio 2014-2015, per un importo di euro 1.011.748,86, il che spiega la collocazione nell'ambito del trattamento economico dirigenziale percepito in quell'anno".

L'amministrazione comunale ha precisato, inoltre, che "sempre nel 2018 è avvenuta anche l'erogazione della retribuzione di risultato anni 2012 e 2013 per dirigenti cessati dall'incarico, nonché l'erogazione 'a conguaglio' con la retribuzione di posizione percepita, della retribuzione di risultato relativa ad alcuni dirigenti per gli anni 2012, 2013, per un importo totale pari a euro 287.970,99. Pertanto, la somma degli importi erogati nel 2018, così come sopra descritti, ammonta a euro 1.299.719,08, elencato nella tabella di che trattasi".

Con riferimento agli obiettivi gestionali dei dirigenti comunali, il Comune ha precisato che gli stessi "non erano presenti nel Piano della Performance relativo agli anni 2013-2015 e sono stati introdotti, a partire dal 2016, per il rispetto dei budget assegnati di salario accessorio, e dal 2017, per la rilevazione del grado di soddisfazione dei servizi di rilevanza esterna all'ente, quali obiettivi trasversali di ente, componente, quest'ultima, che complessivamente copre il 7% della quota teorica massima dei dirigenti di struttura interna e tra il 10% e il 20% della quota dei dirigenti apicali".

Più in generale, con riferimento alla valutazione delle *performance* delle pubbliche amministrazioni e dei loro dipendenti, il Ministro per la pubblica amministrazione ha sottolineato come il decreto legislativo n. 150 del 2009, così come modificato dal decreto legislativo n. 74 del 2017, abbia introdotto nel nostro ordinamento precise disposizioni, specificando gli effetti, anche in termini retributivi, di tali valutazioni. Da un lato, il decreto definisce ruoli e responsabilità, all'interno di ciascuna amministrazione, al fine di assicurare la correttezza lungo tutto il processo, dalla programmazione, al monitoraggio *in itinere*, fino alla valutazione finale; dall'altro lato, esso fissa le caratteristiche che devono avere gli obiettivi della programmazione.

Fra i soggetti interessati, oltre all'organo di indirizzo politico-amministrativo, fortemente coinvolto in fase sia di programmazione che di valutazione dei dirigenti di vertice, e alla dirigenza, apicale e non - va senz'altro ricordato il ruolo espressamente affidato agli organismi indipendenti di valutazione (OIV), istituiti presso ciascuna amministrazione ai sensi degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto legislativo n. 150 del 2009. A questi ultimi sono affidate, tra l'altro, funzioni di valutazione e controllo strategico, che mirano a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico; di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integri-

tà dei controlli interni; di verifica circa la correttezza dei processi di misurazione e valutazione.

Com'è noto, il decreto legislativo n. 150 del 2009 trova applicazione nei confronti di Regioni ed enti locali, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 16 e 31. I limiti si riferiscono anche all'applicazione degli articoli 14, 14-*bis* e 19-*bis*, con la conseguenza che le amministrazioni possono scegliere, nella loro autonomia, di non istituire un OIV (come ha fatto il Comune di Napoli) ma un organismo diversamente denominato, cui sono affidati compiti non necessariamente coincidenti con quelli citati.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

VARIATI

(10 luglio 2020)

---